

**CENTRALE TERMOELETTRICA A CARBONE DA 2X660 MW<sub>E</sub>  
A SALINE JONICHE (RC)**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

***A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO***



Codice	07V033 SIA Saline SEI
Versione	01
Committente	SEI SpA
Stato del documento	Definitivo
Autore	<i>Ambiente Italia</i> Armando Buffoni Luca Calvosa Giuseppe Dodaro Stefano Donati Teresa Freixo Santos Chiara Lazzari Monica Mangoni Mario Miglio Enrico Nanni Rodolfo Pasinetti Francesca Siena Mario Zambrini
Revisione	Mario Miglio
Approvazione	Mario Zambrini

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>5</b>
<b>1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA, URBANISTICA</b> .....	<b>6</b>
1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA DELLA REGIONE CALABRIA .....	6
1.1.1 <i>Normativa regionale e strumenti di pianificazione</i> .....	6
1.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE .....	7
1.2.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	7
1.2.2 <i>Strumenti di pianificazione della Regione Calabria</i> .....	8
1.2.2.1 <i>Linee Guida della Pianificazione Regionale</i> .....	9
1.2.2.2 <i>Schema base della Carta Regionale dei Luoghi</i> .....	12
1.2.3 <i>Quadro inerente l'area dell'impianto</i> .....	13
1.3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE .....	13
1.3.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	13
1.3.2 <i>Strumenti di pianificazione della Provincia di Reggio Calabria</i> .....	13
1.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE .....	13
1.4.1 <i>Riferimenti normativi</i> .....	13
1.4.2 <i>Strumenti urbanistici del Comune di Montebello Jonico</i> .....	15
1.4.3 <i>Quadro inerente l'area dell'impianto</i> .....	16
<b>2 PIANIFICAZIONE DI SETTORE</b> .....	<b>17</b>
2.1 ENERGIA.....	17
2.1.1 <i>Riferimenti generali e pianificazione europea</i> .....	17
2.1.1.1 <i>Programma Europeo per il Cambiamento Climatico - ECCP</i> .....	17
2.1.1.2 <i>Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"</i> .....	18
2.1.1.3 <i>Libro verde: "Efficienza energetica - fare di più con meno"</i> .....	19
2.1.1.4 <i>Libro Verde "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura"</i> .....	19
2.1.1.5 <i>Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading</i> .....	20
2.1.1.6 <i>La Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici</i> .....	21
2.1.1.7 <i>Piano d'azione sull'efficienza energetica (ottobre 2006)</i> .....	22
2.1.1.8 <i>Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo "Produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020"</i> .....	23
2.1.1.9 <i>Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo in merito ad una Politica climatica ed energetica integrata</i> .....	24
2.1.1.10 <i>Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulle fonti energetiche convenzionali e le tecnologie energetiche - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (26 settembre 2007)</i> .....	25
2.1.2 <i>Riferimenti generali, normativa e pianificazione nazionale</i> .....	26
2.1.2.1 <i>Protocollo d'intesa per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas-serra nell'atmosfera</i> .....	26
2.1.2.2 <i>Accordo per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica</i> .....	26
2.1.2.3 <i>Legge 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto</i> .....	26
2.1.2.4 <i>Delibera CIPE del 19.12.02, n. 123</i> .....	26
2.1.2.5 <i>Primo Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione</i> .....	27
2.1.2.6 <i>Secondo Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione</i> .....	28
2.1.2.7 <i>Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica</i> .....	28
2.1.3 <i>Riferimenti generali, normativi e pianificazione regionale - Regione Calabria</i> .....	28
2.1.3.1 <i>Piano Energetico Ambientale Regionale</i> .....	28
2.2 ARIA.....	30
2.2.1 <i>Riferimenti generali e normativa nazionale</i> .....	30
2.2.2 <i>Riferimenti generali, normativa e pianificazione regionale - Regione Calabria</i> .....	30
2.2.3 <i>Quadro inerente all'area dell'impianto</i> .....	31
2.3 ACQUA .....	31
2.3.1 <i>Tutela delle acque - Riferimenti normativi nazionali</i> .....	31
2.3.2 <i>Tutela delle acque - Riferimenti normativi regionali e Piano di Tutela delle Acque</i> .....	33
2.3.3 <i>Gestione risorse idriche - Riferimenti normativi nazionali</i> .....	34
2.3.4 <i>Gestione risorse idriche - Riferimenti normativi regionali e Piano d'Ambito</i> .....	35
2.3.5 <i>Quadro inerente all'area dell'impianto</i> .....	35
2.4 DIFESA DEL SUOLO .....	36

2.4.1	Riferimenti normativi nazionali .....	36
2.4.2	Riferimenti normativi regionali.....	37
2.4.3	Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico .....	38
2.4.4	La pianificazione territoriale ed urbanistica .....	39
2.4.5	Quadro inerente all'area dell'impianto .....	40
2.5	RUMORE.....	42
2.5.1	Riferimenti normativi nazionali .....	42
2.5.2	Riferimenti normativi regionali.....	42
2.5.3	Strumenti di pianificazione comunale – classificazione acustica.....	42
2.6	ASPETTI SOCIO ECONOMICI E TERRITORIALI.....	42
2.6.1	Regione Calabria – Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013.....	42
2.6.2	ASIREG Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria - Programma di attività 2003-07 .....	45
2.6.3	Progetto Integrato Territoriale n. 23 “Area Grecanica” .....	47
<b>3</b>	<b>AREE PROTETTE.....</b>	<b>50</b>
3.1	PARCHI E RISERVE NATURALI.....	50
3.1.1	Riferimenti normativi nazionali e regionali .....	50
3.1.2	Quadro inerente all'area dell'impianto .....	51
3.2	RETE NATURA 2000: SIC E ZPS .....	51
3.2.1	Riferimenti normativi .....	51
3.2.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	53
3.3	ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (RAMSAR).....	53
3.3.1	Riferimenti normativi .....	53
3.3.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	53
3.4	AREE DI INTERESSE AVIFAUNISTICO (IBA).....	54
3.4.1	Riferimenti generali .....	54
3.4.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	54
<b>4</b>	<b>BENI CULTURALI E PAESISTICI.....</b>	<b>55</b>
4.1.1	Riferimenti normativi nazionali e regionali .....	55
4.1.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	56
<b>5</b>	<b>VINCOLI .....</b>	<b>57</b>
5.1	VINCOLO SISMICO .....	57
5.1.1	Riferimenti normativi nazionali e regionali .....	57
5.1.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	60
5.2	VINCOLO IDROGEOLOGICO .....	62
5.2.1	Riferimenti normativi nazionali e regionali .....	62
5.2.2	Quadro inerente all'area dell'impianto.....	62
<b>6</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>64</b>
6.1	ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-PAESISTICA ED URBANISTICA .....	64
6.2	ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE ENERGETICA .....	64
6.3	ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO E DEL VINCOLO SISMICO ED IDROGEOLOGICO.....	65
6.4	ASPETTI CONNESSI ALLE AREE NATURALI PROTETTE E DI INTERESSE NATURALISTICO .....	65
6.5	ASPETTI CONNESSI AI VINCOLI DI BENI CULTURALI E PAESISTICI .....	65

## **PREMESSA**

Il presente documento, con riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), considera e riporta, in forma sintetica, i contenuti della normativa e degli atti di pianificazione o programmazione di rilevanza in relazione al territorio interessato ed alla tipologia dell'intervento previsto.

In particolare sono presi in considerazione:

- gli strumenti di pianificazione e programmazione, vigenti e previsti, con i quali l'opera proposta interagisce;
- le convenzioni, accordi, norme internazionali, nazionali e locali di rilievo per l'opera proposta;
- gli elementi di interazione e di coerenza dell'opera con il quadro programmatico delineato.

A supporto della descrizione degli strumenti di pianificazione e di programmazione di seguito analizzati, quando necessario per una migliore comprensione, sono redatti elaborati cartografici che restituiscono gli elementi sottoposti alle misure normative specifiche, come identificati e delimitati nelle tavole incluse nei medesimi atti di pianificazione e/o programmazione; tali elaborati cartografici sono presentati in forma di estratto dall'originale o come ricostruzione di sintesi delle tavole originali.

In considerazione della fase di transizione determinata dall'approvazione della L.R. 16.4.2002, n. 19, "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria", che ha ridefinito i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e di un quadro caratterizzato, a livello regionale e provinciale, dall'assenza di piani vigenti e con quelli previsti ancora in fase di redazione, si è ritenuto utile riportare i contenuti della normativa e richiamare gli obiettivi generali ed i primi indirizzi e prescrizioni dei documenti elaborati dalla Regione Calabria.

## 1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA, URBANISTICA

### 1.1 Quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesistica della Regione Calabria

#### 1.1.1 Normativa regionale e strumenti di pianificazione

La Regione Calabria, con la L.R. 16.4.2002, n. 19<sup>1</sup>, “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria”, ha definito la disciplina della pianificazione, tutela e recupero del territorio regionale e l’esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative attinenti.

In tale legge, sono innanzitutto riportati alcuni punti di principio generali associati al ruolo della Regione Calabria (art.1) e tra questi:

- assicurare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un’azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l’integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo ed all’esercizio delle libertà dei membri della collettività calabrese;
- promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica.

In secondo luogo la legge elenca gli obiettivi generali a cui si informa la pianificazione territoriale (art.3) ovvero:

- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti alle vicende naturali e storiche;
- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
- **prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.**

Gli oggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica sono i sistemi naturalistico - ambientali, insediativo e relazionale (art.5) e la definizioni di questi è compito specifico e prioritario della Regione che vi provvede attraverso il Quadro Territoriale Regionale (QTR). La pianificazione si attua secondo modalità di intervento articolate in azioni tipologiche, ovvero la conservazione, trasformazione, nuovo impianto, ed in modalità d’uso ovvero quella insediativa, produttiva, culturale, infrastrutturale, agricola-forestale, di uso misto (art.6). Gli ambiti della pianificazione (art.7) sono il territorio regionale, provinciale, comunale, dei parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dei bacini regionali e interregionali, della pianificazione paesaggistica come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 del D.lgs 42/2004, dei consorzi di bonifica.

Gli strumenti della pianificazione, come definiti dalla legge con riferimento ai diversi livelli territoriali ed amministrativi, sono i seguenti:

- Quadro Territoriale Regionale – QTR
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP;
- Piano Strutturale Comunale - PSC;
- Regolamento Edilizio ed Urbanistico - REU (di livello comunale);

<sup>1</sup> Nella versione modificata ed integrata dal testo approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.11.2006.

- Piano Operativo Temporale - POT (di livello comunale);
- Piani Attuativi Unitari - PAU (di livello comunale);
- Programma integrato d'intervento - PINT (di livello comunale);
- Programma di recupero urbano - PRU (di livello comunale);
- Programmi di riqualificazione urbana - RIURB (di livello comunale);
- Programmi di recupero degli insediamenti abusivi - PRA (di livello comunale);
- Programmi d'Area (di competenza regionale).

Per quanto riguarda la politica del paesaggio si evidenzia (art. 8bis) che la Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con L. 14/2006, ed attua i contenuti della “Carta Calabrese del Paesaggio”, sottoscritta il 22.6.2006; in quest'ultimo caso è prevista la redazione, da parte della Regione, del Documento relativo alla “Politica del Paesaggio per la Calabria”.

La legge regionale stabilisce, inoltre, che per l'assetto agricolo e forestale gli strumenti urbanistici (art. 50), nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale secondo un elenco di finalità individuate.

Tra queste finalità sono comprese quelle di:

- salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico garantendo lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
- promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici e idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
- favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole od integrate;
- valorizzare la funzione di spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

Nelle zone a destinazione agricola (art. 51) sono inoltre vietati alcuni interventi specificatamente individuati: attività comportanti trasformazioni d'uso del suolo che lo rendono incompatibile con la produzione vegetale e l'allevamento; frazionamento del terreno a scopo edificatorio, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione.

## 1.2 Pianificazione territoriale regionale

### 1.2.1 Riferimenti normativi

In base alla L.R. 19/2002, gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza regionale, sono quelli di seguito richiamati.

Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è lo strumento cardine della pianificazione di livello regionale che assume un ruolo di indirizzo e stabilisce gli obiettivi generali della politica territoriale, definisce gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi territoriali, indirizza la programmazione e pianificazione degli enti locali (art. 17).

Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale ed ha valenza paesistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali di cui all'articolo 143 e seguenti del D.lgs. 42/2004; tale valenza si esplicita direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni ed in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A), come definiti dallo stesso QTR. Tale Quadro contiene, come parte integrante dello stesso, la Carta Regionale dei Luoghi ed anche il documento “Politica del Paesaggio per la Calabria”.

Il QTR, una volta adottato, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alla L. 1902/1952, che decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del PSC, alle prescrizioni del QTR o comunque decorsi 5 anni dall'entrata in vigore delle stesse. Le prescrizioni del QTR, in caso di mancato adeguamento del PTCP oltre il termine stabilito dal QTR, acquistano l'efficacia del PTCP ovvero prevalgono su questo, anche agli effetti dei termini di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PTCP.

Il QTR, tra i diversi aspetti, in particolare: definisce il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale e le azioni fondamentali di salvaguardia dell'ambiente; individua le azioni e



norme d'uso per la difesa del suolo, la prevenzione dal rischio sismico ed idrogeologico, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti; perimetra i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale; perimetra le terre ad uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agro-silvo-pastorale; definisce le possibilità di trasformazione territoriali con perimetrazione e individuazione delle modalità di intervento; individua gli ambiti della pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/2004.

Le Linee Guida della Pianificazione Regionale che sono elaborate dalla Giunta Regionale a seguito della indizione di apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un Protocollo d'intesa ; le Linee Guida, dalla data della loro approvazione, assumono il valore e l'efficacia del QTR fino all'approvazione dello stesso, anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli.

La Carta Regionale dei Luoghi che è lo strumento con cui si definisce: la perimetrazione dei sistemi; i gradi di trasformabilità con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; le modalità di uso ed intervento dei suoli derivati dalla normativa statale per la difesa del suolo e dal Piano di Assetto Idrogeologico. La legge prevede che la Giunta Regionale elabori preliminarmente uno Schema base della Carta, a seguito della indizione di apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un Protocollo d'intesa.

Il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria", che costituisce parte integrante del QTR e deve essere elaborato in sintonia con le Linee Guida della Pianificazione Regionale, è finalizzato a definire principi generali, strategie ed orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale<sup>2</sup>.

I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) che sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/2004, operativi su ambiti di area vasta indicati dal QTR ed assunti dai PTCP, e che hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dai citati piani territoriali regionale e provinciali. I PPd'A hanno quindi valore di piani paesaggistici e definiscono le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate da apposito apparato normativo.

I Programmi d'Area che sono strumenti promossi dalla Regione al fine di accrescere l'integrazione tra gli enti locali, il coordinamento di iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie e costituiscono una ulteriore modalità della pianificazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni contenute in strumenti regionali e provinciali di programmazione economico - territoriale. Il Programma d'Area indica gli interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali o di aree urbane per le quali risulta necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici e privati.

### 1.2.2 Strumenti di pianificazione della Regione Calabria

La Regione Calabria, degli strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. 19/2002, ha al momento approvato, con D.C.R. 10.11.2006, n. 106, le Linee Guida della Pianificazione Regionale e lo Schema base della Carta Regionale dei Luoghi. Per quanto riguarda il QTR, dopo la sottoscrizione in data 23.9.2005 del Protocollo d'Intesa denominato "Un Patto per il governo del territorio" è stata avviata, con D.G.R. del 22.11.2005, n. 995, la procedura di elaborazione del citato strumento di pianificazione regionale ed attualmente sono ancora in corso le attività di stesura del documento preliminare.

<sup>2</sup> Tale documento è richiamato anche nella Carta Calabrese del Paesaggio, definita nell'ambito dell'Accordo stipulato in data 22.6.2006, con relativa presa d'atto avvenuta con D.G.R. del 6.7.2006, n. 457, che indica le modalità di attuazione dei principi della Convenzione europea del paesaggio nel territorio della Calabria.



### 1.2.2.1 Linee Guida della Pianificazione Regionale

Le Linee Guida si articolano in due parti, la prima riguardante i “Riferimenti per la pianificazione regionale” e la seconda i “Tematismi ed approfondimenti”, a loro volta suddivise in capitoli che trattano diversi aspetti.

Nella prima parte i temi considerati sono:

- principi e riferimenti: *richiami al principio della sostenibilità e sussidiarietà, alle forme della concertazione e partecipazione, al territorio come integrità fisica, valenze ambientali e paesaggistiche, identità culturale e storica;*
- linee generali di assetto del territorio regionale: *richiami allo scenario regionale, ai progetti per i territori, alle aree e progetti pilota (Gioia Tauro e lo Stretto, Ambiti costieri e marini di particolare pregio);*
- pianificazione regionale: *richiami al ruolo delle Linee Guida ed al QTR (finalità, contenuti, valenza paesaggistica), alla Carta Regionale dei Luoghi ed ai Piani Paesaggistici di Ambito nonché richiamo ai tre sistemi oggetto della pianificazione (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale); richiamo agli aspetti tematici della difesa del suolo e del territorio regionale; identificazione delle proposte per il QTR di obiettivi e profili per direttive e prescrizioni;*
- pianificazione provinciale: *richiami al PTCP (finalità, contenuti, struttura, rapporti con altri strumenti di pianificazione) ed alla perequazione; identificazione delle proposte per il PTCP di obiettivi e profili della componente geologica per direttive e prescrizioni;*
- pianificazione comunale: *richiami ai principi di sostenibilità, sussidiarietà e partecipazione ed agli strumenti della pianificazione comunale con approfondimenti inerenti il PSC (contenuti, finalità, modalità della verifica di compatibilità, procedure di redazione); richiamo alla perequazione; indicazioni inerenti al quadro di pericolosità, al rischio idrogeologico e risorse geoambientali ed ai criteri di salvaguardia a scala comunale da assumere nel PSC, identificazione di obiettivi, strategie ed indirizzi per i diversi ambiti territoriali alla scala comunale da considerare nel PSC; identificazione di obiettivi e strategie riferite al territorio agricolo e forestale da considerare in sede di PSC;*
- schema base della carta regionale dei luoghi; *definizione degli obiettivi, della struttura e dei contenuti;*
- indirizzi per la pianificazione in attesa del QTR: *definizione del perimetro di suolo urbanizzato, indicazione delle misure di salvaguardia ambientale, precisazioni sulla vigenza dei piani e sulle misure di salvaguardia.*

Nella seconda parte i temi considerati sono:

- difesa del suolo - rischi geologici e georisorse: *presupposti di base per gli indirizzi della pianificazione, considerazioni sulle pericolosità geologiche, richiami ai rischi e programmi di previsione e prevenzione, richiami alle georisorse e pianificazione (con le schede tecniche sulla difesa del suolo);*
- pianificazione del paesaggio e aree di pregio naturalistico: *richiami alle politiche e normative, alle competenze ed agli aspetti della nuova disciplina con riferimento ai diversi strumenti di pianificazione, riferimenti ai parchi ed altre aree di pregio naturalistico;*
- pianificazione del territorio agro-forestale: *richiami ai principi e finalità della pianificazione associata alle aree agricole e forestali, definizione di specifici obiettivi e profili di direttive e prescrizioni, approfondimenti relativi ai principi, finalità e linee guida per il livello comunale;*
- valutazione ambientale e di sostenibilità; *richiami alle applicazioni, contenuti e struttura, riferimenti alla valutazioni di sostenibilità ed alla VIA;*
- dinamiche territoriali e strategie di riassetto; *note sulle trasformazioni ed usi del territorio, sugli scenari demografici ed economico sociali, sui problemi connessi alla polverizzazione data dalla dimensione comunale, sul recupero e riqualificazione urbana e territoriale;*
- pianificazione operativa strategica; *considerazioni su tale strumento e definizione delle fasi di elaborazione dello strumento, richiamo al concetto di visioni territoriali;*
- sistema cartografico di riferimento, formato dei dati e standard metadati; *premesse metodologiche ed indicazioni sugli standard di riferimento.*

In questa sede, dei diversi capitoli delle Linee Guida, si considerano quelli che contengono obiettivi generali di riferimento od obiettivi, direttive e prescrizioni da assumere nella redazione del QTR, dei PTCP e dei PSC, che hanno analogo valore ed efficacia del QTR fino alla sua approvazione.

Per quanto riguarda i principi e riferimenti, le Linee Guida evidenziano innanzitutto che “la sostenibilità ambientale, sociale, economica e territoriale è assunta quale paradigma fondamentale delle politiche e della pianificazione del territorio calabrese” e che tale concetto “richiama la conservazione della natura, la tutela ma anche l’affermazione dei valori del patrimonio culturale ed ambientale della Calabria, finalizzate alla promozione di processi di riorganizzazione territoriale e dell’assetto”. Il documento sottolinea che “la pianificazione territoriale viene intesa come un complesso di operazioni mirate a determinare un adeguamento spaziale e temporale dello sviluppo della regione, comprensivo degli aspetti ambientali, socio-economici, tecnici e culturali, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione nel suo insieme ed in equilibrio con le risorse disponibili”. Nella definizione delle linee generali di assetto del territorio il documento ribadisce la necessità di considerare le indicazioni emanate dalla U.E. con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (1999) e di invertire le tendenze del passato riportando la pianificazione ad “uno sviluppo che parta dalla compatibilità delle forme dei nuovi insediamenti con i tessuti storici, dalla rinnovata attenzione al paesaggio ed ai valori della natura e ambientali, che superi gli squilibri delle politiche degli anni precedenti, in particolare dell’intervento straordinario, e tenda ad un disegno strategico complessivo”.

Nel caso del tema della pianificazione regionale, si evidenzia che sono elencati alcuni obiettivi principali di breve periodo, da perseguire in sede di redazione del QTR, tra i quali:

- la riqualificazione ambientale e il conseguente governo delle emergenze;
- la valorizzazione e la ricomposizione dei differenti ambiti di paesaggio;
- l’evoluzione dei sistemi insediativi verso forme di policentrismo e aggregazione e forme di costruzione di reti interurbane di centri e città, con la riduzione del degrado urbano, dello spontaneismo edilizio, la ricomposizione in quadri coerenti dei tessuti urbani di recente edificazione, con la conseguente propensione a costruire un ambiente urbano di qualità;
- la definizione ed integrazione, in un quadro di coerenze territoriali, del sistema infrastrutturale.

In tale capitolo si descrivono quindi i tre sistemi della pianificazione, sottolineando i diversi aspetti positivi e negativi e rimandando ad indicazioni di nuove modalità di approccio e di obiettivi di riferimento. Nel caso del sistema naturalistico, prima si osservano gli aspetti paesaggistici e naturalistico-percettivi dei diversi ambienti regionali, poi si evidenziano gli elementi che formano la Rete Ecologica Regionale (RER) ed il sistema delle aree agricole e forestali ed infine si avanzano alcune linee direttive e prescrittive (tutela dei paesaggi, connessioni ambientali e rete ecologica). Analoga impostazione riguarda il sistema insediativo ed il sistema relazionale, di cui si fornisce una descrizione dei processi e degli elementi di maggiore rilevanza ed indicazioni su politiche territoriali (riqualificazione senza ulteriore consumo di suolo, definizione di articolati sistemi di spazi pubblici e collettivi, coerenza tra previsioni infrastrutturali e caratteri ambientali e paesistici ed integrazione e complementarietà tra le reti di trasporto e le diverse modalità di spostamento). Per il tema della difesa del suolo, trattato in modo specifico, si fornisce anche in tale caso una descrizione della situazione attuale.

Tale capitolo si chiude con l’individuazione di obiettivi e di direttive e prescrizioni per il QTR, riferite a quattro aspetti: la difesa del suolo e delle risorse idriche; il paesaggio, i parchi e gli ambiti naturali; le infrastrutture e la trasportistica; le reti tecnologiche.

Per l’aspetto difesa del suolo e delle risorse idriche, con riferimento al rischio idrogeomorfologico e delle risorse geoambientali, è indicato, quale obiettivo, quello di concorrere alla riduzione e prevenzione del rischio idrogeologico, in particolare da frane, alluvioni ed erosione costiera, attraverso l’analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il documento precisa che il QTR deve ribadire la prescrizione che le condizioni di pericolosità e rischio connesse ai citati fenomeni idrogeologici, ma anche ad altri fenomeni connessi ai processi geomorfologici significativi del territorio, siano analizzate in tutti gli strumenti di pianificazione ai fini della mitigazione dei rischi ed anche ai fini della

valutazione di sostenibilità degli interventi di trasformazione. Nel caso della prevenzione del rischio sismico la direttiva è che il QTR identifichi, come aree di rischio, tutti gli ambiti sede di elementi a rischio esistenti, appartenenti tanto al sistema insediativo quanto a quello relazionale ed in alcuni casi particolari al sistema naturalistico ambientale. In riferimento alla prevenzione e difesa dai rischi di inquinamento delle risorse idriche si identifica, come direttiva, quella di adozione ed attuazione di strategie all'interno degli strumenti di pianificazione, e come prescrizione l'adozione della misura minima di tutela consistente nelle aree di salvaguardia dei punti di captazione e derivazione delle acque. Per i geositi si definisce, come direttiva, quella che il QTR ed i PTCP definiranno indirizzi per la loro identificazione e classificazione.

Per l'aspetto *paesaggio, parchi e ambiti naturali* si definisce come direttiva l'assunzione, nel QTR, dell'individuazione e apposizione del vincolo dei beni paesaggistici (quelli individuati ai sensi art. 134 D.lgs 42/2004 e gli elementi individuati dal Progetto Integrato Strategico RER del POR 2000/06 approvato con DGR 1000 del 4.11.2002), la precisazione delle azioni di valorizzazione, ripristino e trasformazione delle aree vincolate, l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica. La prescrizione consiste, da una parte, nell'obbligo di rendere conforme la strumentazione urbanistica alle previsioni del QTR con valenza paesistica e, dall'altra, nel caso del PTCP, di delimitare in dettaglio le aree identificate dal QTR ed eventualmente di integrarle, e nel caso dei PPd'A, di predisporre per ciascun ambito la disciplina specifica. Le Linee Guida, per tale aspetto, definiscono obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli della normativa, associati a componenti da rappresentare nella Carta dei Luoghi e da sottoporre a direttiva tramite il QTR, che sono di seguito elencati:

- miglioramento del sistema naturalistico ambientale;
- mantenimento e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale regionale, con miglioramento della qualità ecologica;
- tutela delle aree protette, aree naturalistiche di pregio, aree di interesse ambientale comprese in SIC e ZPS;
- tutela e miglioramento dei suoli in cui insistono aree di interesse paesaggistico, selvicolturale ed ecologico per la difesa del suolo;
- tutela e miglioramento dei suoli ad alta capacità produttiva;
- contrasto al fenomeno della marginalità e dell'abbandono delle aree rurali;
- valorizzazione delle aree forestali o vegetali ed agricole intercluse alle maglie urbane;
- tutela della fascia costiera con tendenziale blocco dell'edificazione anche in funzione di salvaguardia dei fenomeni di erosione;
- ricostruzione degli apparati paesistici fluviali.

Per l'aspetto *infrastrutture e trasporti* le linee di indirizzo da assumere come direttive riguardano: l'assunzione della sostenibilità ambientale e la compatibilità e integrazione con il paesaggio in sede di previsione e progettazione e la preservazione dell'integrità e consistenza del patrimonio storico artistico ed archeologico; la creazione di un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-intermodali; l'organizzazione del disegno della rete stradale in modo da aumentare l'efficienza intrinseca. Nel caso della pianificazione locale le indicazioni riguardano: la conferma delle fasce di rispetto stradale; l'opzione di rendere funzionali o razionalizzare gli assi esistenti prima di realizzarne di nuovi; la progettazione coerente di nuovi assi stradali e relative aree di sosta e parcheggio; la priorità alla realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e aree riservate ed isolate dal traffico veicolare; la progettazione di nuove infrastrutture coerente con il contesto paesaggistico e tale da non alterare le condizioni di equilibrio ambientale, non aumentare l'inquinamento dell'aria, contenere il rumore.

Per l'aspetto *reti tecnologiche*, si rimanda al rispetto di alcune indicazioni da assumere come direttive: limitare il taglio degli alberi e riportare i luoghi allo stato originario antecedente all'intervento e nel caso delle reti energetiche evitare il passaggio in aree di pregio naturalistico e zone a rischio sismico e pericolo di frana e ove non applicabili alternative procedere al loro interrimento; interrare totalmente i nuovi tracciati di distribuzione dell'energia elettrica; ricondurre la localizzazione e realizzazione di impianti eolici alla attenzione verso il paesaggio ed al rispetto delle condizioni ambientali ed auspicare, in generale, la diffusione di sistemi energetici alternativi.

Nel caso del tema della pianificazione provinciale l'attenzione delle Linee Guida è rivolta alla componente geologica ed in tale caso, oltre ad evidenziare la competenza del PTCP ad identificare gli areali di rischio idrogeologico, utilizzando il PAI ed integrandolo, si indicano obiettivi e si delineano direttive e prescrizioni. Il documento contiene: prescrizioni alla localizzazione delle aree di espansione e delle infrastrutture, come fattori escludenti e limitanti; direttive e prescrizioni per le azioni connesse all'attività estrattiva; indicazioni sulle modalità di considerazione del rischio sismico e relative prescrizioni per le aree di espansione e le infrastrutture sempre come fattori escludenti o limitanti.

Nel caso del tema della pianificazione comunale le Linee Guida forniscono innanzitutto criteri riferiti agli aspetti idrogeologici ed alle risorse geoambientali, da considerare in sede di redazione del PSC. In particolare, il documento riporta le prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture, come fattori escludenti o limitanti associati sia al rischio idrogeologico sia al rischio sismico. Nel caso dei geositi si precisa che il PSC deve procedere alla congrua valutazione e valorizzazione assumendoli eventualmente come possibili elementi ordinatori e dialettici dei processi di trasformazione territoriale locale. Per quanto attiene agli ambiti territoriali le Linee Guida evidenziano, quale obiettivo fondamentale, anche per il PSC, quello della riqualificazione del territorio che deve ispirare le strategie di intervento relative ai tre sistemi della pianificazione e per quello insediativo (articolato in sottosistemi) e agricolo-forestale sono riportati ulteriori obiettivi specifici.

#### *1.2.2.2 Schema base della Carta Regionale dei Luoghi*

Nelle Linee Guida si richiama il ruolo della Carta Regionale dei Luoghi, che è parte integrante del QTR, e si precisa che lo Schema base assume il valore e l'efficacia del QTR fino alla sua approvazione. Lo Schema base, contenuto nelle stesse Linee Guida, fornisce indicazioni di metodo e di contenuto per la redazione della Carta e definisce linee di indirizzo per la costruzione dei quadri conoscitivi. Tale documento rimanda alle norme vigenti per le aree già sottoposte a regime di tutela e propone misure di salvaguardia per le aree che esprimono particolari valori sotto il profilo ambientale. Per il regime di tutela vigente si registra quanto prescritto per le aree protette (Parchi, Riserve e Oasi) e si precisa che, in attesa dei relativi Piani, valgono le norme di salvaguardia contenute nei decreti istitutivi e nella normativa di tutela di cui alla L.R. 23/1990.

Per i Siti di Interesse Comunitario - SIC si distingue il caso di quelli ricadenti, anche parzialmente, in aree protette, per i quali si applicano le misure di salvaguardia e tutela previste per le zone di minore grado di antropizzazione, e di quelli in aree esterne, per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 7 della L.R. 23/1990.

Per le Zone di Protezione Speciale - ZPS, dato che tutte ricadono in aree naturali protette si applicano le misure di salvaguardia e conservazione previste per le singole aree protette. Per i siti marini si applicano le misure di salvaguardia e tutela previste dal D.M. 19.2.2002. Per le aree paesaggistiche ex art. 136 del D.lgs 42/2004, ovvero quelle per le quali non sono consentiti interventi di trasformazione della morfologia dei terreni e di ogni altro elemento che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, le nuove costruzioni sono assoggettate al regime autorizzativi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 7 della L.R. 23/1990.

Per le aree montane sopra i 1.000 metri (L.R. 23/1990), per i fiumi, torrenti corsi d'acqua e laghi con aree contermini tutelati dall'art. 142 del D.lgs 42/2004 e dalla L.R. 23/1990, per gli ambiti boschivi di cui all'art. 2 D.lgs 227/2001, all'art. 142 D.lgs 42/2002 ed alla L.R. 23/1990, per gli ambiti costieri nella fascia compresa tra la linea di battigia e la linea alla quota di 150 metri s.l.m. e comunque di larghezza non inferiore a 300 metri e non superiore a 700 metri (L.R. 23/1990), per tutti gli altri beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e art. 6 della L.R. 23/1990, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della L.R. 23/1990 e nel solo caso degli ambiti costieri inclusi nel perimetro dei suoli urbanizzati, per interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la trasformazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2002.

### 1.2.3 Quadro inerente l'area dell'impianto

Gli atti di pianificazione regionale attualmente redatti, le Linee Guida e lo Schema base per la Carta regionale dei Luoghi, non consentono di identificare una relazione diretta con l'area dell'insediamento della centrale ma forniscono indicazioni generali su obiettivi, direttive ed in alcuni casi prescrizioni.

## 1.3 **Pianificazione territoriale provinciale**

### 1.3.1 Riferimenti normativi

La L.R. 16.4.2002, n. 19, "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria", identifica, quale strumento della pianificazione territoriale di competenza delle Province il Piano Territoriale di Coordinamento.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 18) è lo strumento attraverso il quale la Provincia esercita un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica dei Comuni ed inoltre è il documento che si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR per la parte riguardante i valori paesistico ambientali di cui al D.lgs 42/2004. Il PTCP, inoltre, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del QTR, specificandone analisi e contenuti.

Il PTCP, tra i diversi compiti, ha quello di: definire i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio; individuare ipotesi di sviluppo del territorio provinciale indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela; stabilire puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale e nel caso di quelli di competenza regionale; individuare, per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione; stabilire criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse del territorio.

Il PTCP costituisce, dalla sua approvazione, riferimento per gli strumenti di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa ed in particolare dettaglia il quadro conoscitivo del QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei PPd'A. Le prescrizioni del PTCP costituiscono riferimento esclusivo per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, fatte salve le misure di salvaguardia. Il PTCP, dalla data di adozione e fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al DPR 380/2001, art. 12, commi 3 e 4.

I PTCP vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale conservano validità fino all'approvazione delle Linee Guida e le previsioni vanno adeguate, se in contrasto con le citate Linee Guida, entro i termini indicati dal provvedimento di emanazione dalle stesse. I PTCP adottati prima della legge regionale hanno l'obbligo di recepire, in sede di approvazione dello strumento, le Linee Guida. I PTCP vigenti o adottati all'entrata in vigore della legge regionale devono essere adeguati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del QTR.

### 1.3.2 Strumenti di pianificazione della Provincia di Reggio Calabria

La Provincia di Reggio Calabria non ha ancora adottato il proprio PTCP ma risulta in corso la predisposizione del relativo documento preliminare. L'unico atto di riferimento, per quanto attiene agli aspetti della pianificazione territoriale, sono le Linee Guida approvate con D.C.P. del 29.7.2003, n. 40, quindi di tre anni antecedenti a quelle regionali precedentemente illustrate.

## 1.4 **Pianificazione urbanistica comunale**

### 1.4.1 Riferimenti normativi

La L.R. 16.4.2002, n. 19, "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria", per quanto riguarda il livello comunale identifica il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale



principale strumento di pianificazione urbanistica e lo associa agli strumenti esecutivi denominati POT (Piano Operativo Temporale) e PAU (Piano Attuativo Unitario), ai quali si aggiungono i diversi strumenti della pianificazione negoziata.

Il Piano Strutturale Comunale (art. 20) che è lo strumento di definizione delle strategie per il governo del territorio comunale, deve essere coerente con gli obiettivi e gli indirizzi della Regione e con il QTR, il PTCP ed il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Il PSC, dalla data di adozione e fino alla sua approvazione e comunque non oltre 5 anni dalla stessa, determina la sospensione di ogni determinazione su domande in contrasto con l'atto di pianificazione comunale e con le misure di salvaguardia del QTR e del PTCP.

Il PSC, tra i diversi compiti, ha quello di: classificare il territorio in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale; determinare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; definire i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, podologiche, idraulico-forestali ed ambientali; disciplinare l'uso del territorio anche in relazione al rischio idrogeologico ed alla pericolosità sismica locale come definiti dal PAI e strumenti equivalenti; individuare le aree da sottoporre a studi e indagini specifiche ai fini della riduzione del rischio ambientale; individuare gli ambiti produttivi destinati all'insediamento di impianti di cui al D.lgs 333/1999; delimitare e disciplinare gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e gli ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano d'Ambito oppure in sostituzione se non esistente; individuare e classificare i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico; individuare per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione. Nei Comuni ancora dotati di Programma di Fabbricazione la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri urbani, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati.

I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumento urbanistico decaduto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida, devono avviare le procedure di approvazione del PSC. I PRG vigenti all'entrata in vigore della legge regionale conservano validità per 12 mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida e dopo tale termine decadono tutte le previsioni di tali strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti come perimetro delle Zone A e B e delle Zone C per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione. Nel caso in cui le previsioni del PRG non sono in contrasto con le Linee Guida, la cui verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri indicati nelle Linee Guida, le stesse restano in vigore quali previsioni strutturali la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione di piani operativi e/o piani attuativi, secondo le modalità dettate dalle Linee Guida. I PRG che risultano in contrasto con le Linee Guida devono essere sostituiti dai PSC entro 12 mesi dall'approvazione delle Linee Guida e fino all'approvazione di questi sono consentite variazioni derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria. Nel caso di Comuni dotati solo di Piano di Fabbricazione, scaduto il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore delle Linee Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati è estesa la destinazione a zona agricola e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 della stessa legge regionale. I Piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.

Le Linee Guida approvate con D.C.R. 10.11.2006, n. 106, in merito alla citata verifica di non contrasto dei PRG, definiscono i seguenti criteri di riferimento:

- rispetto della tutela e della vincolistica esistente per legge in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali;
- compatibilità ambientale ovvero rispetto, per le azioni previste, della normativa vigente in materia di tutela ambientale;
- sicurezza idrogeologica e protezione civile, ovvero rispetto dei criteri di trattamento del quadro idro-geomorfologico e di protezione civile e di difesa del suolo, secondo le leggi vigenti, i contenuti delle Linee Guida e la strumentazione sovraordinata;

- rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968 nella misura prevista superiore al minimo di 18 mq/ab.

La dichiarazione di non contrasto con le Linee Guida deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

#### 1.4.2 Strumenti urbanistici del Comune di Montebello Jonico

Il Comune di Montebello Jonico non è ancora dotato di un PSC, come previsto dalla L.R. 19/2002, ma risulta vigente un Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 1635 del 30.11.1994 e soggetto a successiva Variante approvata con Decreto n. 418 del 4.7.97.

In relazione all'assenza del nuovo strumento di pianificazione comunale introdotto dalla normativa regionale, si evidenzia che il Comune di Montebello Jonico, con D.C.C n. 1 del 27.1.2007, ha deliberato di addivenire alla formazione del PSC e di tutti gli strumenti necessari alla sua funzionalità. In tale atto si riconosce "la necessità di dotare l'Ente di uno strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica in grado di governare la crescita del territorio, attualmente resa impossibile da un PRG concepito in maniera funzionale ad un'idea di sviluppo industriale completamente disattesa nel corso degli anni" e si evidenzia "che l'idea di sviluppo industriale ha determinato il blocco decennale di intere aree del territorio, le quali, destinate ad insediamenti industriali non hanno potuto ed ancora oggi non possono procedere verso la loro naturale evoluzione fatta di iniziative sostenibili e condivise" ed infine si afferma che "le carenze dell'attuale PRG, drammaticamente evidenti, comunque non sono esclusivamente legate al fallimento totale dello sviluppo industriale" rimandando ai processi di urbanizzazione incontrollati. Nella delibera sono indicati già alcuni obiettivi od orientamenti e tra questi si richiama il passaggio relativo alla "particolare attenzione (che) sarà posta al miglioramento del sistema naturalistico ambientale andando a tutelare sia i suoli dove insistono insediamenti abitativi, che quelli che rivestono particolare importanza come i SIC del Pantano di Saline e di Monte Torrione" e quello in cui si afferma che "si interverrà sulle testimonianze storiche ed archeologiche, particolarmente numerose, andando a valorizzare le località interessate dal punto di vista della tutela e da quello della fruibilità".

Nel caso dell'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Saline Joniche, si deve tenere conto anche dello specifico strumento di pianificazione denominato Piano Regolatore Territoriale (PRT) delle aree di sviluppo industriale, la cui redazione è attualmente di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG).

Per quanto riguarda il PRT dell'ASI di Saline Joniche, lo strumento adottato con Delibera n. 270 del 2.5.1978, che identificava il perimetro della zona industriale e la suddivisione interna secondo diverse categorie d'uso (tutta l'area interessata dalla centrale è classificata come zona "Lotti Industriali" con rimando alle prescrizioni di zona delle "Aree per l'industria" di cui agli articoli da 11 a 14 delle NTA), come confermato dall'ASIREG, per effetto dei recenti provvedimenti regionali è decaduto e si rimanda, quindi, agli strumenti urbanistici comunali. Il PRT assumeva validità ai sensi dell'art. 5 della Legge 17.8.1942, n. 1150 e delle Leggi 634/1957 e 555/1959 comportando l'adeguamento dei PRG o dei Piani di Fabbricazione dei Comuni territorialmente interessati. A titolo indicativo, le prescrizioni relative alla Zona A - Aree per l'industria: stabilivano una destinazione esclusiva all'insediamento di impianti industriali associati a processi di trasformazione reali; prevedevano la possibilità di costruire edifici ad uso industriale e locali di abitazione, per i custodi ed il personale tecnico, strettamente indispensabili alla permanenza continua nello stabilimento; contemplavano la realizzazione di attrezzature per il deposito delle merci e dei prodotti per la conservazione delle stesse; indicavano gli indici di superficie e di volumetria e l'incidenza delle aree a parcheggio e verde; indicavano le distanze da osservare per i fabbricati, dalle strade e dagli altri lotti, e le distanze dai confini nel caso di edifici a lavorazioni speciali, di ciminiera, di canali, di ponti mobili e di altre installazioni; dettavano criteri di realizzazione delle recinzioni e di sistemazione delle superfici non coperte da fabbricati e di quelle perimetrali libere.

La redazione della variante o del nuovo PRT dell'ASI di Saline Joniche, da parte dell'ASIREG, è attualmente in corso di definizione.



Per quanto attiene al citato PRG vigente, adottato dal Consiglio Comunale di Montebello Jonico con atto n. 20 del 6.9.1986 e successivamente approvato dalla Regione Calabria tenendo conto del parere favorevole del Genio Civile di Reggio Calabria n. 12105 del 24.7.1985, la redazione si basa sui contenuti della L. 1150/1942. Il PRG si applica a tutto il territorio comunale e l'edificazione, come stabilito dall'articolo 1 delle NTA del PRG, è soggetta anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene. Il PRG è costituito dalla Relazione Generale, dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e dagli Elaborati Grafici.

Il PRG suddivide il territorio comunale in zone, indicate nelle planimetrie di zonizzazione, distinte nelle seguenti classi principali, a loro volta articolate in sottoclassi: Zone pubbliche e di interesse generale; Zone residenziali; Zone produttive; Zone per insediamenti turistici; Zone di vincolo. Per quanto riguarda l'area direttamente interessata dall'insediamento della centrale e quella immediatamente circostante si riconoscono le seguenti zone: Zona pubbliche – zone destinate alla viabilità, corrispondenti alla viabilità di progetto dello svincolo della S.S. n. 106 ed al tratto per l'accesso alla zona portuale; Zone residenziali – zone parzialmente edificate di completamento B, corrispondenti all'edificato della frazione Sant'Elia; Zone di vincolo – zone a vincolo idrogeologico, corrispondente ad un'area che dalla costa (tratto ad ovest del porto) si estende verso l'interno scavalcando la ferrovia ed arrivando fino alla strada statale; Zone di vincolo - confini ASI, corrispondente all'area localizzata tra il confine comunale (ad est), la strada statale (a nord) e la costa (a sud).

Le NTA del PRG contengono inoltre alcuni articoli da considerare in sede di progettazione: art. 8 relativo alla definizione degli indici urbanistici; art. 10 riguardante le zone destinate alla viabilità; art. 22 inerente le zone di rispetto della viabilità; art. 23 associato alle zone a vincolo geologico; articoli 24/28 inerenti le prescrizioni di carattere geomorfologico.

#### 1.4.3 Quadro inerente l'area dell'impianto

L'area direttamente interessata all'insediamento della centrale ricade interamente all'interno del perimetro della “Zona di vincolo – confini ASI” e per una porzione limitata (lato ovest dell'area stoccaggio carbone) anche in una Zona di vincolo idrogeologico<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda l'identificazione della zona dell'ASI non si riscontra un rimando diretto alle NTA del PRG ma si evidenzia che: l'articolo 2 precisa che il PRG si attua attraverso Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA); l'articolo 3 contempla i Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi (art. 27 della L. 865 del 1971) come strumenti di attuazione che prevedono interventi urbanistici preventivi con progettazione urbanistica di dettaglio intermedia tra PRG e progetto edilizio; l'articolo 4 stabilisce che l'attuazione del PRG nelle zone destinate ad insediamenti produttivi (zona D) potrà essere consentita solo dopo la formazione dei piani previsti dall'art. 27 della Legge 865 del 1971; l'articolo 16 associato alle Zone D per attività artigianale e piccolo-industriale, individuate nella Tavola di Piano, riguarda le zone destinate all'insediamento di attività artigianali e industriali che non possono insediarsi nell'agglomerato industriale ai sensi dell'art. 4 delle norme del piano regolatore di detto agglomerato.

Per quanto attiene alla Zona a vincolo idrogeologico, l'articolo 20 delle NTA, precisa che tale vincolo consiste nell'osservanza delle norme stabilite dal R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dal R.D. 16.5.1926, n. 1126.

<sup>3</sup> Si rimanda alla tavola “Comune di Montebello Jonico – PRG: zonizzazione” allegata allo SIA.

## 2 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

La pianificazione di settore considerata è quella che si relaziona al tipo di impianto proposto, con riferimento al settore produttivo della centrale, alle componenti ambientali direttamente o indirettamente interessate ed al contesto territoriale in cui si inserisce la centrale. Gli aspetti settoriali presi in considerazione sono i seguenti:

- energia;
- aria;
- acqua;
- difesa del suolo;
- aree naturali;
- rumore;
- aspetti territoriali e socio-economici.

### 2.1 Energia

#### 2.1.1 Riferimenti generali e pianificazione europea

##### 2.1.1.1 *Programma Europeo per il Cambiamento Climatico - ECCP*

Il programma, emanato l'8 marzo del 2000 mediante la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo "Sulle politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)", ha l'obiettivo di identificare e sviluppare tutti gli elementi necessari di una strategia europea per l'implementazione del Protocollo di Kyoto. Tale programma funziona come un processo di consultazione che mette attorno allo stesso tavolo tutti i principali attori interessati per costruire il consenso necessario intorno alle politiche da intraprendere.

Il programma ha già avuto una prima fase dal 2000 al 2004 ed ha esaminato un'ampia gamma di settori e di strumenti di policy con un significativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra:

- produzione di energia
- consumo di energia
- efficienza energetica nei dispositivi di uso finale e nei processi industriali
- trasporti
- industria
- ricerca
- agricoltura

Un elemento importante del programma è l'inclusione di iniziative già esistenti e che hanno bisogno di ulteriore sviluppo, allo scopo di produrre dei programmi coerenti e mutuamente compatibili (accordo con i produttori di automobili per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, direttive per la promozione delle energie rinnovabili, piano d'azione per la promozione dell'efficienza energetica, libro verde sulla sicurezza della fornitura di energia, ecc.). Le misure identificate nell'ECCP sono quindi state sviluppate nel contesto di queste iniziative già esistenti.

In particolare, per quanto riguarda la produzione di energia, sono state intraprese le seguenti azioni:

- promozione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE);
- promozione di biocarburanti per il trasporto (Direttiva 2003/30/EC);
- promozione della cogenerazione di calore e elettricità (Direttiva 2004/8/EC);
- piano d'azione per le biomasse (proposta della Commissione COM(2005)628).

Il 9 febbraio 2005, la Commissione ha adottato la Comunicazione "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici". Tale Comunicazione sottolinea gli elementi chiave della strategia europea post 2012. In particolare, sottolinea la necessità di una più vasta partecipazione da parte di paesi e

settori non ancora soggetti a riduzioni di emissioni, lo sviluppo di tecnologie a basso contenuto di carbonio, l'uso continuo ed esteso di meccanismi di mercato e la necessità di adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico.

Nella stessa Comunicazione si annunciava che sarebbe iniziata una nuova fase del Programma Europeo per il Cambiamento Climatico (ECCP II). A tale programma è stato dato avvio il 24 ottobre 2005, con una conferenza di stakeholders tenutasi a Brussels.

Tra i punti di discussione vi sono aree quali:

- la revisione dei risultati del programma ECCP I;
- la cattura e l'immagazzinamento geologico del biossido di carbonio;
- il settore dell'aviazione;
- il trasporto passeggeri su strada.

#### *2.1.1.2 Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico".*

Accanto alla questione relativa a come far fronte ai cambiamenti climatici, l'Europa ha intrapreso un dibattito sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico attraverso un Libro Verde, emanato il 29 novembre del 2000, nato dalla constatazione che la dipendenza energetica europea è in continuo aumento.

L'obiettivo del Libro consiste nel mantenere una visione globale sulle questioni principali e i rischi legati al futuro aumento della dipendenza energetica dell'Europa.

Vi si afferma che:

- l'Unione europea è molto dipendente dall'approvvigionamento esterno. Essa importa oggi il 50 % del suo fabbisogno e questa percentuale sfiorerà il 70 % nel 2030, con una dipendenza più marcata per gli idrocarburi se le tendenze attuali continuano. La sicurezza dell'approvvigionamento non mira a massimizzare l'autonomia energetica o minimizzare la dipendenza, bensì a ridurre i rischi legati a quest'ultima;
- è necessaria una riflessione sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico (per prodotti e zone geografiche). Tale riflessione è ritenuta necessaria proprio in un periodo nel quale si intrecciano due fenomeni molto importanti per il contesto dell'energia: da un lato i nuovi investimenti energetici derivanti in gran parte dal nuovo mercato liberalizzato, dall'altro la questione dei cambiamenti climatici;
- nel prossimo decennio saranno necessari, nel nuovo quadro del mercato dell'energia (apertura alla concorrenza del settore e preoccupazioni ambientali), investimenti energetici, per sostituire le infrastrutture obsolete e per rispondere alla crescita della domanda. È quindi un'occasione da cogliere per promuovere una politica energetica coerente su scala comunitaria;
- fino ad ora non c'è stato un vero dibattito comunitario sulle linee di forza di una politica dell'energia e la problematica energetica è sempre stata trattata attraverso il mercato interno o dal punto di vista dell'armonizzazione, dell'ambiente o della fiscalità. Oggi gli Stati membri sono interdipendenti a livello di lotta contro il cambiamento climatico e di realizzazione del mercato interno dell'energia. Ogni decisione di politica energetica presa da uno Stato membro avrà inevitabilmente ripercussioni sul funzionamento del mercato negli altri Stati membri. La politica energetica ha assunto una dimensione comunitaria nuova. In questo contesto occorre interrogarsi sul senso delle decisioni nazionali di politica energetica non coordinate.

Il Libro verde mostra che i margini di manovra dell'Unione europea sull'offerta di energia sono ridotti e che gli sforzi importanti da dedicare a favore delle fonti rinnovabili resteranno tutto sommato limitati di fronte alla crescita della domanda. Il ruolo delle energie convenzionali resterà per lungo tempo inevitabile. Lo sforzo dovrà vertere sull'orientamento di una domanda energetica rispettosa degli impegni di Kyoto e intesa a tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento.

### 2.1.1.3 *Libro verde: “Efficienza energetica - fare di più con meno”*

La Commissione europea ha adottato, il 22 giugno del 2005, un Libro Verde avente l'obiettivo di rilanciare l'efficienza energetica in relazione alla crescente dipendenza energetica dall'estero oltre che per avvicinarsi agli obiettivi di Kyoto.

Il Libro verde elenca una serie di settori nei quali è necessario muoversi con priorità per raggiungere un risparmio del 20% entro il 2020.

In particolare, si identificano i seguenti settori:

- trasporti: rappresentano un terzo dei consumi complessivi della Comunità;
- edifici: il riscaldamento e l'illuminazione degli edifici rappresentano il 40% dell'energia impiegata in Europa;
- produzione di energia elettrica: in dipendenza della tecnologia impiegata, nel processo di produzione, si perde una quantità di energia primaria compresa tra il 40 e il 60%.

Riguardo alla produzione di energia elettrica, il Libro identifica alcuni punti principali da considerare:

- assicurarsi che solo le tecnologie più efficienti (ciclo combinato) siano utilizzate in Europa;
- promuovere la generazione distribuita e la cogenerazione in modo da ridurre le perdite di trasmissione e consentire un uso del calore generato altrimenti disperso.

### 2.1.1.4 *Libro Verde “Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura”*

L'obiettivo del documento consiste nel dare forma ad una politica energetica europea, di fronte alle numerose sfide in termini di approvvigionamento e di effetti sulla crescita e sull'ambiente in Europa.

Il documento richiama, in particolare, l'incremento della domanda mondiale di energia (crescita prevista del 60% al 2030 con parallelo incremento delle emissioni di CO<sub>2</sub>), l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, la forte concentrazione delle riserve di petrolio e gas in poche aree geografiche, spesso instabili. Tale documento riporta ancora una volta l'attenzione su alcuni fattori di rischio per l'Europa, principalmente la dipendenza energetica, gli alti costi dell'energia, il cambiamento climatico su scala sia globale che locale: tutti fattori che possono giocare a sfavore della sicurezza di approvvigionamento energetico europea, della competitività della sua economia, ma anche della salute dei suoi ecosistemi.

Il Libro Verde individua sei aree fondamentali di azione per rispondere alle sfide energetiche che l'Europa ha di fronte.

1. La competitività del sistema europeo e il completamento del mercato interno dell'energia attraverso: lo sviluppo di una rete europea, un piano prioritario di interconnessione, la separazione più netta delle attività per distinguere chi produce da chi trasporta il gas e l'elettricità, il rafforzamento della competitività dell'industria europea, facendo in modo che l'energia sia disponibile ad un prezzo accessibile.
2. Il rafforzamento della solidarietà intra-europea, per prevenire o meglio gestire eventuali crisi nell'offerta energetica.
3. La diversificazione del mix energetico in direzione di una maggiore compatibilità ambientale. A tale riguardo si afferma che ogni Stato membro è libero di scegliere il proprio mix energetico a partire dalle fonti di energia disponibili, in attesa di un coordinamento di livello europeo da effettuarsi grazie ad un riesame strategico della politica energetica dell'UE. Ciò permetterebbe agli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico in un chiaro quadro di riferimento europeo, che prenderebbe in considerazione le varie possibilità di approvvigionamento e il relativo impatto sulla sicurezza, la competitività e la sostenibilità dell'energia nell'UE. La Commissione richiama quindi alla necessità di essere coscienti dell'impatto che le scelte individuali hanno sulla comunità europea nel suo insieme, specie rispetto alla sicurezza, la competitività e le ricadute sull'ambiente.
4. Uno sviluppo più sostenibile, soprattutto rispetto ai rischi di cambiamenti climatici, assicurando contemporaneamente la competitività del sistema e la sua sicurezza di approvvigionamento. Alle politiche prioritarie sul risparmio energetico e le rinnovabili si affiancano quelle riguardanti lo sviluppo delle tecnologie di separazione e confinamento/stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta dalla combustione di fonti fossili (*carbon capture and storage* o CCS), considerate, nel lungo periodo,

opzioni indispensabili per il successo delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico. Attualmente tale tecnologia può già essere utilizzata in modo economicamente redditizio ai fini di un maggiore recupero di petrolio o gas. Essa può rivelarsi particolarmente importante per paesi che scelgono di continuare ad utilizzare il carbone come fonte energetica abbondante e sicura. Tale tecnologia, tuttavia, ha bisogno di essere sostenuta affinché si creino i necessari incentivi economici e possa offrire certezza giuridica al settore privato e garantire l'integrità dell'ambiente. I progetti di ricerca e sviluppo e di dimostrazione su larga scala sono necessari affinché la tecnologia possa ridurre i costi e gli incentivi basati sul mercato, ad esempio lo scambio di quote di emissioni, possono contribuire a rendere redditizia quest'opzione nel lungo termine.

5. La leadership europea e un piano strategico in materia d'innovazione tecnologica nel settore energetico.

6. Una politica comune sull'energia per permettere all'Europa di parlare con un'unica voce all'esterno, soprattutto nei suoi rapporti con i paesi fornitori d'energia e con i vari partner strategici in questo settore.

#### 2.1.1.5 *Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading.*

La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, ha l'obiettivo di istituire un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

A partire dal 2005 tale sistema prevede che le emissioni degli impianti nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di biossido di carbonio (cioè gli impianti di generazione di energia elettrica e termica e l'industria ad alta intensità energetica) corrispondano alle quote attribuite dai piani nazionali di assegnazione.

Il sistema comunitario di scambio concede ai gestori degli impianti la facoltà di investire in tecnologie di abbattimento delle emissioni o di acquistare quote sul mercato per compensare le loro emissioni, se questa soluzione risulta meno costosa.

Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:

- Il campo d'applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni, come riportato nello schema seguente;
- La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:
  - la necessità per operare di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra;
  - l'obbligo di rendere, alla fine dell'anno, un numero di quote (o diritti) d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno
- Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra;
- Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
- Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati;
- Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti

terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale;

- La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi;
- Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti;
- La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro, nel periodo 2005-2007, e di 100 Euro, nei periodi successivi ed inoltre le emissioni, oggetto di sanzione, non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni definiti dalle quote assegnate a dai piani nazionali, è possibile ricorrere ai meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto.

#### *2.1.1.6 La Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici*

La Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, si pone l'obiettivo di un risparmio energetico negli usi finali pari all'1% annuo per 9 anni dal 2008 al 2017. Chiede agli Stati membri di fare proprio tale obiettivo e di adottare misure appropriate ad ottenerlo ma il suo raggiungimento non rappresenta un'obbligazione giuridicamente vincolante: inoltre l'obiettivo è puramente indicativo e non impedisce agli Stati membri di prefiggersi traguardi più ambiziosi.

L'obiettivo di riduzione del 9% deve essere raggiunto entro il 9° anno e comprenderà un obiettivo intermedio per il 3° anno di applicazione. Il risparmio annuale del 1% sarà calcolato sulla media dei consumi dei 5 anni precedenti, e riguarderà i settori residenziale, agricoltura, terziario (commercio e pubblica amministrazione) trasporti ed industria con l'eccezione dei trasporti marittimi ed aerei (per difficoltà di calcolo) e delle industrie *energy intensive* in quanto già coperte dalla Direttiva Emission Trading. Tutti i tipi di energia sono inclusi.

La pubblica amministrazione dei paesi membri dovrà giocare un ruolo di esempio nel perseguire questi obiettivi. Ciò significa non solo adottare nei propri edifici e nella propria attività misure dirette di risparmio energetico ma anche adottare e pubblicare, negli appalti pubblici e nei propri acquisti di apparecchiature, veicoli e edifici, linee guida che tengano conto di queste esigenze di risparmio energetico. In alternativa potranno utilizzare altri strumenti come la diagnosi energetica (e applicare le raccomandazioni risultanti) o i contratti di servizio basati su criteri di rendimento energetico.

Gli Stati membri inoltre dovranno:

- costruire e organizzare sistemi di qualificazione, accreditamento o certificazione adeguati per i fornitori di servizi energetici e di miglioramento dell'efficienza energetica;
- assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica indipendenti e di qualità, anche per le piccole utenze domestiche o commerciali;
- modificare o rimuovere impedimenti legislativi all'uso di strumenti finanziari come il finanziamento tramite terzi o i contratti di rendimento energetico;
- rimuovere dagli schemi di regolamentazione delle tariffe incentivi indebiti all'aumento dei volumi di energia trasmessi o venduti;
- assicurare la disponibilità di sistemi accurati di rilevazione dei consumi nonché la trasparenza dell'informazione contenuta nelle bollette;
- utilizzare ove necessario fondi di finanziamento come opzione per sussidi all'adozione di misure di efficienza energetica.

La Direttiva richiede al settore privato (in particolare ai distributori di energia) di offrire ai propri clienti servizi e misure di risparmio energetico o di miglioramento dell'efficienza energetica a prezzi competitivi. Tali servizi e misure potranno comunque essere forniti da qualunque soggetto competente, come le società di servizi energetici (Energy Service Companies - ESCO), gli installatori di impianti o i consulenti energetici. La Commissione si impegna ad elaborare un metodo omogeneo



per il calcolo dei miglioramenti di efficienza energetica, che permetta anche di includere alcuni tipi di azioni realizzati in anticipo rispetto alla normativa.

La scelta riguardante i settori economici su cui dirigere prioritariamente gli sforzi, e su quali siano gli obiettivi settoriali di miglioramento spetta agli Stati membri. Questi hanno l'obbligo di redigere periodicamente dei Piani d'Azione in Materia di Efficienza Energetica (PAEE) con l'indicazione dell'obiettivo nazionale intermedio adottato per il risparmio energetico e della strategia che intendono perseguire a tal fine. I piani sono presentati alla Commissione entro il 30 Giugno del 2007, del 2011 e del 2014. Il termine massimo per l'accoglimento di questa Direttiva nella legislazione nazionale è il 17/05/2008

#### 2.1.1.7 Piano d'azione sull'efficienza energetica (ottobre 2006)

Il Piano, presentato dalla Commissione il 19 ottobre 2006, si pone l'obiettivo di risparmiare il 20% di energia entro il 2020. Il Piano parte dalla constatazione che, nonostante gli alti prezzi dell'energia e la crescente preoccupazione per l'ambiente, l'Europa continua a sprecare almeno il 20% dell'energia che consuma, se non di più. Tanta è, infatti, l'energia che potrebbe essere risparmiata adottando una serie di accorgimenti relativamente modesti, utilizzando tecnologie già disponibili sul mercato e cambiando leggermente le abitudini. Tale potenziale di risparmio netto era già stato indicato nel Libro Verde sull'efficienza energetica in circa 60 miliardi €/anno, ma potrebbe raggiungere i 100 miliardi €/anno entro il 2020. La percentuale di risparmio potenziale è simile (intorno al 25-30%) nei principali settori di consumo (residenziale, terziario, trasporti, industria) pur essendo già più sfruttato nell'industria. Tale risparmio, se realizzato, implicherebbe anche minori emissioni di CO<sub>2</sub> per 780 milioni di tonnellate l'anno.

Il mancato sfruttamento del potenziale di risparmio è, nel Piano, attribuito a diversi fattori:

- per quanto alti siano considerati i prezzi attualmente, il mercato non riflette tutti i costi dell'uso dell'energia per la società (particolarmente quelli ambientali e quelli per la salute);
- c'è scarsa coscienza e conoscenza da parte dei cittadini delle varie implicazioni dell'uso di energia;
- è scarso il livello di informazione sulle alternative tecnologiche esistenti.

Il Piano d'azione delinea un quadro di politiche e di misure aventi l'obiettivo di sfruttare una parte consistente di questo 20% di risparmio energetico potenziale entro il 2020, e di farlo tramite una serie di iniziative economicamente efficienti da mettere in piedi nei prossimi sei anni.

Si propone un paniere di dieci azioni prioritarie che vanno ad innestarsi su politiche già esistenti:

1. Etichettatura e *standard* di efficienza minima per le apparecchiature e gli elettrodomestici, da aggiornare in maniera dinamica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi in stato di veglia e alla progettazione ecocompatibile, a partire dal 2007.
2. Introduzione di *standard* minimi di rendimento energetico per gli edifici nuovi o ristrutturati e le "case a bassissimo consumo", da sviluppare, a partire dal 2008, anche con l'estensione nel 2009 della Direttiva sull'efficienza energetica negli edifici; l'obiettivo è di avere una maggiore diffusione degli edifici più efficienti già dal 2015, e di indurre il settore pubblico (a partire dalla Commissione) a dare l'esempio.
3. Migliorare l'efficienza energetica sia nella produzione che nella distribuzione di elettricità, introducendo a partire dal 2008 nuovi standard per tutti gli impianti elettrici, di riscaldamento o rinfrescamento di capacità inferiore ai 20 Mwe; tali criteri saranno sviluppati di concerto con l'industria ed includeranno linee guida per migliorare le pratiche operative e regolamentari per la gestione degli impianti.
4. Ridurre i consumi di carburante degli autoveicoli per km percorso, in vista di ridurre anche le emissioni di CO<sub>2</sub>; la Commissione sta considerando l'introduzione (o il rafforzamento), per le case costruttrici di automobili, di normative che permettano di raggiungere entro il 2012 l'obiettivo di emissioni non superiori ai 120 gCO<sub>2</sub>/km, e di conoscere immediatamente le proprietà di efficienza energetica di ciascun veicolo tramite etichettatura appropriata.
5. Facilitare il finanziamento degli investimenti in efficienza energetica per le imprese e per le *Energy Service Company* (ESCO), tramite accordi con le banche affinché queste ultime possano offrire



incentivi e pacchetti di finanziamento adeguati, o tramite l'accesso a fondi Comunitari come i Green Investment Funds;

6. Stimolare in miglioramento dell'efficienza energetica nei nuovi paesi membri e specialmente nei progetti di edilizia residenziale pubblica o multifamiliare, attraverso le risorse finanziarie fornite dai Fondi Strutturali e di Coesione;

7. L'uso coerente della fiscalità energetica, con la preparazione entro il 2007 di un Libro Verde sulla tassazione indiretta e la revisione della Direttiva sulla fiscalità energetica; sono allo studio sistemi di incentivi fiscali, così come la proposta al Consiglio ed agli Stati membri di adottare una tassazione sugli autoveicoli basata sulle emissioni medie di CO<sub>2</sub> per km del veicolo.

8. Diffondere la coscienza dei cittadini sull'efficienza energetica, attraverso azioni e programmi Comunitari sia nel settore dell'istruzione primaria, secondaria e professionale, che nel settore della formazione per *energy manager* nelle imprese; tali programmi saranno sviluppati in collaborazione fra i paesi membri.

9. La creazione di reti per lo scambio di esperienze e di *best practices* fra amministratori locali di grandi aree metropolitane, che facilitino l'adozione di approcci innovativi per migliorare l'efficienza energetica nell'ambiente urbano e nelle reti di trasporto (Patto fra i sindaci delle 20-30 maggiori città europee);

10. La promozione dell'efficienza energetica a livello mondiale attraverso la proposta di un accordo quadro fra la Commissione e i principali partner commerciali e organizzazioni internazionali già dal 2007.

#### *2.1.1.8 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo "Produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020"*

La comunicazione, del 10 gennaio 2007, fa seguito al Libro verde della Commissione "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura", adottato nel marzo del 2006, si pone l'obiettivo di presentare gli interventi necessari per far sì che i combustibili fossili, ed in particolare il carbone, continuino a dare il proprio contributo alla sicurezza energetica e alla diversificazione dell'approvvigionamento dell'Europa e del mondo intero, nel rispetto degli obiettivi fissati nella strategia per lo sviluppo sostenibile e nelle politiche in materia di cambiamenti climatici.

Si afferma che, il carbone, potrà continuare a dare il proprio contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico solo con tecnologie di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> (CCS) in grado di ridurre drasticamente l'impronta ecologica, in termini di carbonio connessa alla sua combustione. Ciò richiede però coraggiosi investimenti industriali per finanziare una serie di impianti di dimostrazione, all'interno e all'esterno dell'UE, e iniziative politiche connesse per un periodo relativamente prolungato, da adesso fino al 2020.

A tal fine la Commissione:

- aumenterà sensibilmente i finanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, ponendo fra le massime priorità del periodo 2007-2013 la dimostrazione delle tecnologie riguardanti i combustibili fossili sostenibili. La Commissione chiede agli Stati membri un impegno analogo nel settore della Ricerca e sviluppo e della dimostrazione in questo campo specifico;
- valuterà le possibili misure per realizzare la dimostrazione delle tecnologie che utilizzano in maniera sostenibile i combustibili fossili, ed in particolare il carbone sostenibile. In base al suo esame la Commissione determinerà quale sarà la soluzione migliore per sostenere il progetto, la realizzazione e la messa in esercizio, entro il 2015, di un numero massimo di 12 impianti dimostrativi di vasta scala per le tecnologie dei combustibili fossili sostenibili applicabili alla produzione commerciale di energia elettrica;
- valuterà, in base agli investimenti più recenti e a quelli previsti, se le nuove centrali elettriche a combustibili fossili costruite o che devono essere costruite nell'UE utilizzano le migliori tecniche disponibili per quanto riguarda l'efficienza e se, non disponendo di tecnologie CCS, i nuovi impianti a carbone e a gas ne consentono un'installazione successiva (se sono cioè pronti per integrare le tecniche di cattura del carbonio). Se così non fosse, la Commissione prenderà in

considerazione la possibilità di proporre al più presto e, previa opportuna valutazione d'impatto, degli strumenti giuridicamente vincolanti;

- valuterà i rischi potenziali connessi alle attività CCS e predisporrà le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di tali attività e per una gestione adeguata dei rischi e degli impatti che saranno individuati. Una volta istituito un solido contesto di gestione dei rischi, sarà possibile procedere a modificare il quadro normativo comunitario attualmente in vigore in materia di ambiente per eliminare eventuali ostacoli ingiustificati nei confronti delle tecnologie CCS;
- valuterà, nel corso del riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione, se riconoscere le attività CCS nell'ambito del sistema stesso;
- ritiene necessario istituire un quadro chiaro, prevedibile e di lungo termine che favorisca una transizione rapida e agevole verso una produzione di elettricità da carbone che utilizzi le tecnologie CCS. In tal modo le imprese elettriche saranno in grado di effettuare gli investimenti e le ricerche indispensabili, nella certezza che i concorrenti seguiranno la stessa strada. In base alle informazioni disponibili, la Commissione è convinta che entro il 2020 tutte le centrali a carbone di nuova costruzione saranno dotate di tecnologie CCS e che successivamente anche gli impianti esistenti faranno progressivamente lo stesso.

Nella comunicazione si afferma, inoltre, che è imprescindibile evitare una situazione in cui gran parte degli impianti nuovi che entrerà in funzione prima del 2020 sia costruita in modo che sia impossibile o scarsamente fattibile installare a posteriori componenti per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio su scala abbastanza ampia dopo il 2020. D'altra parte, il quadro normativo che dovrà disciplinare lo stoccaggio del CO<sub>2</sub> dovrà fondarsi sulla valutazione integrata del rischio di perdite di CO<sub>2</sub> e comprendere pertanto anche disposizioni riguardanti la scelta del sito da destinare allo stoccaggio, onde ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite, i sistemi di monitoraggio e comunicazione dei dati, per verificare le condizioni di stoccaggio, e un'adeguata strategia di bonifica in caso di perdite.

Per gli impianti nuovi normali, l'obbligo di predisporre le strutture per la futura installazione delle tecnologie CCS nel periodo compreso tra oggi e il 2020 può anche non comportare costi supplementari: serviranno piuttosto nuovi investimenti nelle tecnologie giuste e, per la scelta dell'ubicazione, della pianificazione territoriale e della configurazione di ogni nuova centrale elettrica, bisognerà tener conto delle esigenze delle future tecnologie CCS.

#### *2.1.1.9 Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo in merito ad una Politica climatica ed energetica integrata*

Il 9 e 10 marzo 2007, la Presidenza del Consiglio Europeo, con proprio documento, sottolinea l'importanza fondamentale del raggiungimento dell'obiettivo strategico di limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2°C rispetto ai livelli preindustriali.

Dato che la produzione e l'impiego di energia sono le principali fonti delle emissioni di gas ad effetto serra, Il Consiglio Europeo valuta che, per realizzare tale obiettivo, è necessario un approccio integrato alla politica climatica ed energetica. Alla luce di tali considerazioni, la politica energetica per l'Europa (PEE) perseguirà i tre obiettivi, rispettando pienamente il mix energetico scelto dagli Stati membri e la loro sovranità sulle fonti di energia primaria, e sostenendo uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. I citati obiettivi sono: aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; garantire la competitività delle economie europee e la disponibilità di energia a prezzi accessibili; promuovere la sostenibilità ambientale e lottare contro i cambiamenti climatici.

Il Consiglio Europeo sottolinea il ruolo guida dell'UE nella protezione internazionale del clima ed in tale contesto, stabilisce:

- un obiettivo UE di riduzione del 30% delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 rispetto al 1990 quale contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino ad analoghe riduzioni delle emissioni e i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente, sulla base

delle loro responsabilità e rispettive capacità. Invita questi paesi a presentare proposte riguardanti i loro contributi all'accordo per il periodo successivo al 2012;

- che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, e fatta salva la sua posizione nell'ambito dei negoziati internazionali, l'UE si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990.

Si sottolinea, inoltre, che il riscaldamento globale, insieme alla necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di accrescere la competitività delle imprese, rende ancor più cruciale e urgente per l'UE l'attuazione di una politica energetica integrata che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. Come pietra miliare nel quadro della creazione di una Politica Energetica per l'Europa (PEE) e punto di partenza per l'azione ulteriore, il Consiglio europeo adotta un piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009 (riportato nell'allegato I alla Conclusioni della Presidenza), basato sulla comunicazione della Commissione "Una politica energetica per l'Europa".

Tra le azioni prioritarie, il piano d'azione riconosce:

- la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'UE in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici dell'UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020;
- l'impegno a lungo termine della Comunità a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso un obiettivo vincolante che prevede una quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020;
- un obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10% per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020, che dovrà essere conseguito da tutti gli Stati membri e che sarà introdotto in maniera efficiente in termini di costi. Il carattere vincolante di questo obiettivo risulta adeguato fatte salve una produzione sostenibile, la reperibilità sul mercato di biocarburanti di seconda generazione e la conseguente modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti per consentire livelli di miscelazione adeguati.

#### *2.1.1.10 Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulle fonti energetiche convenzionali e le tecnologie energetiche - Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (26 settembre 2007)*

Il documento sottolinea che, per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, gli sforzi a tutela del clima non possono condurre a discriminare l'uso di una determinata fonte energetica. Ciò riguarda in modo speciale il carbone.

Riguardo alle attività di cattura e stoccaggio del carbonio, pur degne di plauso, occorre tenere conto che tale tecnologia porta a un'inevitabile riduzione dell'efficienza delle centrali a carbone, determinando ripercussioni sulla futura sicurezza degli approvvigionamenti tramite le fonti energetiche fossili e sollevando, al contempo, questioni di tipo ecologico. Inoltre, le problematiche tecniche e giuridiche connesse alla cattura e allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> necessitano ancora di un chiarimento finale.

Il documento identifica altresì la fonte nucleare come portatrice di un contributo fondamentale alla sicurezza degli approvvigionamenti, offrendo un importante contributo alla protezione dell'ambiente. L'elevata quota di riciclaggio del combustibile delle centrali moderne contribuisce in modo significativo alla sicurezza degli approvvigionamenti e ad evitare le scorie altamente radioattive. Si sottolinea, inoltre, che la questione relativa allo stoccaggio finale delle scorie radioattive è risolvibile in quanto questo è impedito non già per motivi scientifici ma politici. A tale proposito, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a introdurre e fissare definitivamente un concetto chiaro di deposito di stoccaggio finale.

## 2.1.2 Riferimenti generali, normativa e pianificazione nazionale

### 2.1.2.1 *Protocollo d'intesa per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas-serra nell'atmosfera*

Il protocollo è stato siglato il 5 giugno 2001 a Torino dalle Regioni e dalle Province autonome, coerentemente con la sempre maggiore importanza che il processo di decentramento sta attribuendo alle Regioni anche in campo energetico. Con tale protocollo si sancisce l'impegno, in particolare, all'elaborazione, entro l'anno 2002, di un Piano Energetico Ambientale, sulla base dei singoli piani energetici.

Tale Piano doveva privilegiare:

- le fonti rinnovabili e l'innovazione tecnologica;
- la razionalizzazione della produzione elettrica;
- la razionalizzazione dei consumi energetici;
- il raccordo dei diversi settori di programmazione ai fini della sostenibilità complessiva;
- la valorizzazione del ruolo delle politiche di sostegno dell'innovazione tecnologica e degli strumenti fiscali, tariffari ed incentivanti;
- la promozione del settore produttivo dell'efficienza e della cooperazione internazionale.

### 2.1.2.2 *Accordo per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica*

L'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, siglato il 5 settembre 2002, riguarda i criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica.

Tra i criteri definiti si citano quelli di maggiore interesse:

- coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;
- coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;
- massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerata;
- diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilità per i centri urbani coinvolti.

### 2.1.2.3 *Legge 120/2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto.*

La Legge del 1 giugno 2002, n. 120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997", autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il citato Protocollo sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La norma stabilisce che piena ed intera esecuzione sarà data al Protocollo di Kyoto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### 2.1.2.4 *Delibera CIPE del 19.12.02, n. 123*

La Delibera CIPE del 19.12.2002, n. 123, rivede le misure di riduzione delle emissioni dei gas serra definite nella delibera CIPE del 19.11.1998, n. 137, a seguito della ratifica, da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto.

La Delibera prevede, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mt e del 2000 pari a 546,8 Mt, un incremento tendenziale delle emissioni al 2010 pari a 579,7 Mt. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando

un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mt per tale periodo. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 M.

Sullo scenario tendenziale a legislazione vigente sono state inserite misure già individuate, ancorché non attuate, che conducono allo scenario di riferimento con emissioni pari a 528,1 Mt (riduzione pari a 51,8 Mt). Tali misure fanno riferimento a riduzioni di emissioni dei seguenti settori di intervento:

- industria elettrica (26 Mt)
- civile (6,3 Mt)
- trasporti (7,5 Mt)
- crediti di carbonio da progetti di Joint Implementation e Clean Development Mechanism (12 Mt)

Per raggiungere il nuovo obiettivo (93 Mt) viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle non collegate direttamente alle fonti energetiche, come pure quelle collegate alle pratiche forestali.

#### 2.1.2.5 Primo Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione

Il Piano nazionale di assegnazione (NAP), elaborato in attuazione della Direttiva 2003/87/CE, è stata presentata alla UE il 21 luglio 2004 ed è stata integrata il 24 febbraio 2005.

Il Piano Nazionale di Assegnazione è stato elaborato sulla base dei seguenti criteri:

- l'assegnazione dei permessi di emissione dovrà riconoscere che il sistema industriale italiano ha già realizzato negli ultimi venti anni interventi strutturali per aumentare l'efficienza energetica;
- dovranno essere salvaguardate la competitività delle imprese italiane e la sicurezza energetica dell'Italia, in particolare per quanto riguarda la priorità nazionale rappresentata dall'esigenza di colmare il "gap" tra domanda ed offerta interna di energia elettrica;
- le imprese italiane potranno utilizzare, al fine di rispettare il proprio budget, i crediti di emissione e di carbonio generati attraverso progetti JI e CDM.

La quantità totale assegnata per il periodo 2005-2007, risultato delle assegnazioni ai singoli settori, è rappresentata nella seguente tabella:

<b>Primo Piano nazionale di assegnazione permessi di emissione</b>			
	<b>2005</b> [Mt CO <sub>2</sub> ]	<b>2006</b> [Mt CO <sub>2</sub> ]	<b>2007</b> [Mt CO <sub>2</sub> ]
Quote da assegnare	251,91	253,98	260,52
Valore totale			

Il metodo di allocazione prevede un'attribuzione gratuita del 100% delle quote.

L'allocazione avviene attraverso due passaggi:

- livello settoriale: i target sono posti sulle singole attività in base alle emissioni e al tasso annuale di crescita;
- singolo impianto: il livello di attività dell'impianto viene determinato in funzione di due variabili: l'indicatore di descrizione (che può essere produzione storica, lavorato storico, emissione storica, emissione prevista) ed il periodo di riferimento sulla base del quale viene quantificato tale indicatore (periodo base è la media delle emissioni storiche tra 2000-2003, con l'esclusione del valore più basso).

I nuovi entranti rivestono un ruolo importante nell'ambito dei mercati dei settori di riferimento in quanto, assicurando il mantenimento di un ambiente competitivo, ottimizzano l'efficienza degli assetti produttivi minimizzando i costi di produzione. Per questo motivo, per i nuovi entranti è stata fissata una riserva corrispondente all'8% del budget.

### 2.1.2.6 Secondo Piano Nazionale di Assegnazione dei permessi di emissione

Il Secondo Piano, definito a dicembre 2006, stabilisce la quantità totale che si intende assegnare, per il periodo 2008-2012, come risultato delle assegnazioni ai singoli settori. Le quote sono rappresentate nella seguente tabella:

Secondo Piano nazionale di assegnazione permessi di emissione					
	2008	2009	2010	2011	2012
Quantità totale di quote che si intendono assegnare [Mt CO <sub>2</sub> ]	224,98	216,73	209,67	197,98	195,64

La Commissione Europea è l'autorità responsabile della valutazione dei piani nazionali proposti dagli Stati membri; le procedure di valutazione si basano su criteri finalizzati a garantire, tra l'altro, che gli stessi piani siano coerenti:

- con il rispetto da parte della UE e degli Stati membri degli obiettivi del protocollo di Kyoto;
- con il livello reale delle emissioni accertate indicato dalla Commissione nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento;
- con le potenzialità tecnologiche di riduzione delle emissioni.

Il 15 maggio 2007 la Commissione ha concluso la valutazione del piano nazionale dell'Italia per l'assegnazione delle quote di emissione relative al periodo 2008-2012. La Commissione ha accolto il piano nazionale dell'Italia a condizione che vi siano apportati cambiamenti, tra i quali la riduzione del quantitativo totale di quote di emissione proposto. L'assegnazione media annua autorizzata di quote di emissione è pari a 195,8 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, il 6,3% in meno di quanto proposto dall'Italia (209 Mt).

### 2.1.2.7 Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica

Il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica, del 2 agosto 2007, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici, prevede, al netto degli interventi nel settore coperto dall'emission trading, una riduzione nel 2016 del 9,6% dei consumi finali in relazione ai consumi medi del periodo 2001-2005.

In particolare, il Piano prevede una riduzione dei consumi, nei diversi settori, pari a:

- residenziale – 56.830 GWh/anno
- terziario – 24.700 GWh/anno
- industria – 21.537 GWh/anno
- trasporti – 23.260 GWh/anno

L'attuazione di tale piano porterà, al 2016, ad una riduzione dei consumi di energia elettrica pari a 32.970 GWh/anno.

## 2.1.3 Riferimenti generali, normativi e pianificazione regionale - Regione Calabria

### 2.1.3.1 Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 14 febbraio 2005, n. 315, si pone l'obiettivo di definire le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale della Regione.

Il Piano individua, in particolare, azioni e strumenti idonei allo scopo di valorizzare le risorse energetiche presenti sul territorio regionale e di razionalizzare i consumi coinvolgendo, nello stesso tempo, sia soggetti pubblici che privati e fornisce elementi decisionali a supporto dell'assunzione delle



determinazioni di competenza della Regione Calabria in merito a autorizzazioni, pareri e approvazioni previste dalla vigente normativa in materia di procedimenti per la localizzazione di nuovi insediamenti energetici (Delibera Giunta Regionale 6 agosto 2002).

Concettualmente, l'elaborazione del Piano, si è basata sullo studio delle caratteristiche del sistema energetico attuale, sulla definizione degli obiettivi di sostenibilità al 2010 e delle corrispondenti azioni per il loro raggiungimento e sull'analisi degli strumenti da utilizzare per la realizzazione delle azioni stesse.

Dall'analisi del sistema energetico regionale relativo al periodo 1990 – 1999 e dagli scenari tendenziali e obiettivo previsti al 2010, nel Piano si evidenzia in particolare che:

- la realizzazione degli interventi per la riduzione dei consumi finali comporta un risparmio complessivo di energia finale al 2010 dell'11% e del 10,7%, rispettivamente nello scenario di bassa ed alta crescita della domanda, rispetto ai corrispondenti scenari tendenziali. Nello scenario basso, in particolare, la domanda complessiva prevista al 2010 risulterebbe addirittura inferiore dell'1,6% rispetto ai consumi complessivi finali registrati nel 1999 nella Regione (1.879.632 tep). Questo risultato è l'effetto, da un lato, delle ipotesi di lenta crescita dei consumi finali della Regione (+0,9% m.a.) contenuta nello scenario tendenziale basso e, dall'altro, della significativa riduzione dei consumi prevista al 2010 dagli interventi per l'uso razionale dell'energia individuati (complessivamente 228.620 tep, corrispondenti al 12,2% circa dei consumi finali al 1999). Nello scenario alto si avrebbe, invece, un aumento dei consumi rispetto al 1999 dell'8% circa;
- l'analisi relativa al solo sistema elettrico - che assume una sua precisa individualità all'interno del sistema energetico regionale per le sue interconnessioni fisiche con i sistemi elettrici delle regioni limitrofe e per la necessità di valutazioni e decisioni della Regione circa l'opportunità di eventuali nuovi insediamenti di impianti per la produzione di energia elettrica - mostra che la Calabria è caratterizzata da un significativo esubero della produzione (il 26,6% nel 2000) rispetto all'energia richiesta sulla rete regionale. Occorre rilevare, inoltre, che il consumo pro-capite di energia elettrica in Calabria nel 2000 risulta pari a circa il 45% dell'analogo valore determinato a livello nazionale;
- gli scenari tendenziali dei consumi di energia elettrica ipotizzati al 2010, elaborati in un'ottica di ripresa dello sviluppo economico e produttivo della Regione, evidenziano, comunque, come la domanda di energia elettrica attesa sulla rete regionale per il 2010 potrà essere assicurata dagli impianti termoelettrici attualmente ubicati nella regione e da quelli da realizzare per l'utilizzo delle fonti rinnovabili presenti in Calabria, consentendo un sostanziale equilibrio fra domanda ed offerta di energia elettrica nella regione;
- la consistente produzione di energia elettrica potenzialmente ancora producibile da fonti rinnovabili (minidraulica, eolico, biomasse agricole, solare fotovoltaico) ed assimilate, in particolare CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti), corrisponde al risparmio teorico di almeno 220.000 tep/a di combustibili fossili in ingresso alle centrali termoelettriche tradizionali. La produzione di tale considerevole quantitativo di energia elettrica comporterebbe, nello scenario energetico previsto al 2010, una modifica del mix energetico utilizzabile per soddisfare il fabbisogno energetico della Regione con l'introduzione di una significativa componente di energia prodotta da fonti rinnovabili, ed un modesto supero della produzione di energia elettrica rispetto ai relativi consumi, che passerebbero dal 26,6% del 2000 a circa il 6% del 2010 nello scenario tendenziale ed a circa il 17,5% per lo scenario "obiettivo" alto. Uno sfruttamento anche limitato delle fonti rinnovabili produrrebbe, perciò, una disponibilità di energia elettrica, che potrebbe non essere sufficientemente compensata dall'aumento dei consumi e destinata all'esportazione nelle regioni limitrofe;
- l'insediamento di nuovi impianti di produzione di energia termoelettrica, deve essere attentamente valutato ed attuato in conformità con la succitata Delibera;
- la realizzazione di nuovi impianti tradizionali di produzione di energia elettrica di potenza dell'ordine di diverse centinaia di megawatt comporterebbe il persistere dell'attuale esubero nella produzione di energia elettrica. Questa disponibilità di energia potrebbe tuttavia essere utilmente sfruttata come volano per iniziative finalizzate ad un nuovo sviluppo economico e produttivo della Regione. In alternativa, o ad integrazione, l'eccesso di produzione potrebbe consentire alla



Regione di continuare a svolgere anche una importante funzione Paese attraverso l'esportazione di energia elettrica verso altre regioni del Mezzogiorno continentale fortemente deficitarie (in particolare Campania e Basilicata);

- le convenzioni, in essere e quelle che saranno stipulate con i soggetti produttori di energia elettrica, secondo le indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 766 del 6 agosto 2002, dovranno adeguarsi agli indirizzi contenuti nel Piano.

## 2.2 Aria

### 2.2.1 Riferimenti generali e normativa nazionale

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 351 del 4 Agosto 1999, che recepisce la Direttiva Europea 96/62/CE del 27 settembre 1996 sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria, è stato ridefinito il quadro normativo italiano in materia di limitazione e controllo dell'inquinamento atmosferico. La direttiva ed i suoi provvedimenti attuativi nazionali individuano gli inquinanti atmosferici da monitorare e controllare in base a metodi di analisi e valutazione comuni a livello europeo, e definiscono le linee alle quali gli stati membri devono attenersi per l'attivazione di piani di risanamento nelle aree in cui la qualità dell'aria non risulti conforme ai valori limite. Regioni e Province autonome, oltre ad effettuare la valutazione della qualità dell'aria (inclusa la valutazione preliminare), devono dunque provvedere alla predisposizione ed adozione di piani di risanamento (nel caso di zone dove "*i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o i livelli di uno o più inquinanti siano compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza*") e/o mantenimento della qualità dell'aria (viceversa nel caso "*in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi*").

Successivamente con l'approvazione del Decreto Ministeriale (Ambiente e della Tutela del Territorio) n. 60 del 2 aprile 2002, che recepisce le Direttive 99/30/CE e 2000/69/CE, sono stati recepiti in Italia i valori limite per la protezione della salute pubblica e degli ecosistemi relativi alle concentrazioni ambientali di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), particelle (PM<sub>10</sub>), piombo (Pb), monossido di carbonio (CO) e benzene. Oltre a definire i valori limiti, le soglie di valutazione inferiore e superiore ed i livelli di allarme, le direttive recepite nel 2002 contengono precise ed articolate indicazioni circa la data entro la quale detti valori dovranno essere raggiunti, ammettendo margini di tolleranza percentuali che, a partire dai primi anni di applicazione della normativa devono progressivamente ridursi fino ad annullarsi. Infine, il D.Lgs 183/2004 ha recepito nel ordinamento italiano la Direttiva 2002/3/CE relativa all'Ozono nell'aria.

Con il D.lgs 152/2007 è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2004/107/CE del 15 Dicembre 2004 concernente l'arsenico (As), il cadmio (Cd), il mercurio (Hg), il nickel (Ni) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA, utilizzando come marker il benzo(a)pirene) nell'aria ambiente, che individua per tali inquinanti dei valori obiettivo di concentrazione nell'aria ambiente da raggiungere a partire dal 31 dicembre 2012, nonché definisce i metodi ed i criteri per la valutazione delle relative concentrazioni.

### 2.2.2 Riferimenti generali, normativa e pianificazione regionale – Regione Calabria

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 351 del 4 Agosto 1999 la Regione Calabria<sup>4</sup> ha reso noti i primi risultati della valutazione preliminare della qualità dell'aria. Questa valutazione, basata sui dati disponibili a livello regionale relativamente al biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) ed al materiale particolato (PM<sub>10</sub>), ha portato ad una suddivisione preliminare del territorio regionale in zone, in funzione della classificazione della qualità dell'aria. Come previsto dall'art. 7 del

<sup>4</sup> In Regione Calabria - Dipartimento Ambiente - ARPA Calabria, Metodi seguiti per la Valutazione preliminare della qualità dell'aria Ambiente.

D.Lgs 351/99, la Regione Calabria ha provveduto, infine, ad indicare, per ciascuna zona, i metodi più idonei di rilevamento e monitoraggio della qualità dell'aria (riportati nella tabella che segue).

I risultati, che verranno resi disponibili a seguito di una valutazione della qualità dell'aria realizzata in accordo con le indicazioni della zonizzazione preliminare, oltre a servire alla necessaria validazione della stessa zonizzazione preliminare, dovrebbero servire alla predisposizione ed adozione di piani/programmi atti a fare rientrare entro i valori limiti i livelli di concentrazione degli inquinanti.

Con Decreto n. 1727 del 17/2/05, la Regione ha approvato il Quadro esecutivo dell'Azione Progettuale per la predisposizione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria e realizzazione della struttura tecnico-scientifica per la gestione dello stesso.

#### Criteri di identificazione delle Zone nella Regione Calabria

Zone	Classi	Base di valutazione
Zona A	Comprende le seguenti classi sia per NO <sub>2</sub> che per PM <sub>10</sub> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe 3: SVS &lt; [concentrazioni] &lt; VL</li> <li>• Classe 4: VL &lt; [concentrazioni] &lt; VL+MT</li> <li>• Classe 5: [concentrazioni] &gt; VL+MT</li> </ul>	in cui le concentrazioni di NO <sub>2</sub> e di PM <sub>10</sub> sono superiori alla SVS e per la quale è necessaria l'implementazione di una rete di monitoraggio.
Zona B	Per PM <sub>10</sub> : Classe 2: SVI < [concentrazioni] < SVS	in cui la concentrazione di PM <sub>10</sub> è compresa tra la SVI (Allegato VII lettera c del DM 60/2002) e la SVS e per la quale è necessario qualche monitoraggio e l'uso di modelli.
Zona C	Sia per NO <sub>2</sub> che per PM <sub>10</sub> : Classe 1: [concentrazioni] < SVI	in cui la concentrazione di NO <sub>2</sub> è inferiore alla SVI (Allegato VII lettera b del DM 60/2002) oppure la concentrazione di PM <sub>10</sub> è inferiore a SVI (Allegato VII lettera C del DM 60/2002) e per la quale è sufficiente l'uso di modelli e qualche campagna.

#### Legenda:

SVI, Soglia di Valutazione Inferiore  
SVS, Soglia di Valutazione Superiore  
VL, Valore limite  
VL+MT, Valore Limite più il margine di tolleranza

#### 2.2.3 Quadro inerente all'area dell'impianto

La tavola relativa alla zonizzazione non è stata resa disponibile da parte della Regione Calabria e non si è quindi in grado di restituire la situazione relativa all'area di insediamento della centrale.

### 2.3 Acqua

#### 2.3.1 Tutela delle acque - Riferimenti normativi nazionali

Il D.lgs 3.4.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", nella Parte Terza detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Tale Decreto sostituisce, dalla data di entrata in vigore della Parte Terza dello stesso, le norme precedentemente vigenti, contrarie o incompatibili, ed in particolare il D.lgs 11.5.1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole"), come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 258.

Il D.lgs 152/2006, nella seconda sezione della Parte Terza, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque dall'inquinamento (superficiali, marine e sotterranee) ed elenca (Titolo Primo) una serie

di obiettivi: prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati; miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; uso sostenibile e durevole delle risorse idriche con priorità per quelle potabili; mantenimento della naturale capacità dei corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere ampie e diversificate comunità animali e vegetali; mitigazione degli effetti delle inondazioni e delle siccità; impedire un ulteriore deterioramento e proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Gli obiettivi devono essere perseguiti applicando diversi strumenti che sono elencati dalla norma: individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi; rispetto dei valori limite degli scarichi e dei valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici; individuazione delle misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; l'individuazione di misure tese alla conservazione, risparmio, riutilizzo e riciclo delle risorse idriche; l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie; l'adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

Il D.lgs 152/06 individua, nel Titolo Secondo della citata sezione, gli obiettivi di qualità ambientale e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantire su tutto il territorio nazionale, e prevede il coordinamento degli stessi attraverso il Piano di tutela delle acque. Al successivo Titolo Terzo sono inoltre definite le forme per la tutela dei corpi idrici ovvero, sono individuate le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dell'inquinamento e di risanamento e dettate le norme per la tutela quantitativa ed il risparmio idrico (bilancio idrico nei piani di tutela, misure di risparmio e riutilizzo), sono definite le norme per la tutela qualitativa della risorsa (reti fognarie e disciplina degli scarichi) ed infine sono stabilite ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici (interventi in mare, trattamento rifiuti, acquicoltura e piscicoltura, utilizzi agronomici, ecc.).

Nel Titolo quarto della seconda sezione sono definiti gli strumenti di tutela ricondotti, sostanzialmente, ai Piani di gestione (articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e quindi piano stralcio dello stesso) e Piani di tutela delle acque, all'autorizzazione degli scarichi, al controllo degli scarichi. In particolare, il Piano di tutela delle acque (art. 121) è lo specifico piano di settore che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Tale Piano contiene: i risultati dell'attività conoscitiva; l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e relative priorità; il programma di verifica degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici; l'analisi economica; le risorse finanziarie previste. Il Piano di Tutela è quindi lo strumento scelto dal legislatore per costituire il punto di raccordo delle conoscenze dello stato delle acque, della programmazione degli interventi di risanamento e della funzione di prescrizione delle misure di tutela dei corpi idrici, necessarie al perseguimento degli obiettivi di qualità sopra richiamati.

Il D.lgs 152/2006, con riferimento alle norme della seconda sezione ed agli aspetti connessi alla fissazione degli obiettivi ambientali ed alla pianificazione, attribuisce alle Regioni i seguenti principali compiti:

- identificazione, per ogni corpo idrico significativo, della classe di qualità o della classe riferita alla specifica destinazione e conseguente individuazione e adozione delle misure atte al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, stabilendo anche termini diversi per il raggiungimento degli stessi obiettivi od obiettivi meno rigorosi;
- individuazione, in aggiunta a quelle già definite dalla normativa, delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, (aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, zone vulnerabili

- alla desertificazione, aree di salvaguardia della acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);
- redazione e approvazione del “Piano di tutela delle acque”.

### 2.3.2 Tutela delle acque - Riferimenti normativi regionali e Piano di Tutela delle Acque

La Regione Calabria, con la L.R. 3 ottobre 1997, n. 10, ha stabilito le norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Le finalità della legge regionale sono sostanzialmente quelle di promuovere la tutela, riqualificazione e valorizzazione delle risorse idriche e loro corretta utilizzazione secondo principi di solidarietà e reciprocità, al fine di assicurare il bilancio idrico, ed ancora di promuovere la difesa, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici nonché il rinnovo e risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse con priorità al soddisfacimento delle esigenze idropotabili.

In particolare, la L.R. 10/1997, per quanto riguarda la pianificazione di settore, attribuisce alla Regione le seguenti principali competenze: programmazione, attraverso la redazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque; individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche.

L'Ordinanza n° 2696 del 21 ottobre 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri e le successive ordinanze, recanti le disposizioni per fronteggiare l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, individuano la necessità di affrontare il problema della tutela delle risorse sotterranee e superficiali in maniera organica ed integrata. L'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 3106 del 20/02/01 attribuisce al Commissario Delegato il compito “di predisporre ed attuare il programma per la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 152/99”.

Con Ordinanza Commissariale n. 2150 del 13/01/03, il Commissario Delegato, Presidente della Regione Calabria, ha affidato alla società Sogesid S.p.A. (Società di gestione degli impianti idrici) il compito della redazione del Piano di tutela delle acque della Regione Calabria, ancora in fase di elaborazione, dando così attuazione alle prescrizioni della citata Ordinanza n. 3106/01.

La redazione del Piano di tutela delle acque prevede la definizione di un progetto di monitoraggio, denominato "Sistema di rilevamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Calabria", finalizzato all'attivazione della “fase conoscitiva” ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs 152/99 allora vigente. Le attività programmate ai fini della redazione del Piano di tutela sono le seguenti:

- acquisizione, elaborazione ed analisi della documentazione esistente;
- monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, installazione del sistema, organizzazione dei risultati del monitoraggio;
- analisi e rappresentazione delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi idrici; analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica; valutazione dei carichi inquinanti;
- definizione degli scenari e degli obiettivi sostenibili per il miglioramento quali-quantitativo dei corpi idrici;
- programma delle misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi e relativa analisi economica delle azioni previste;
- sistematizzazione del catasto esistente delle opere di captazione;
- sistematizzazione del catasto esistente degli scarichi;
- valutazione delle possibilità di riuso delle acque reflue depurate;
- costituzione di una banca dati informatizzata asservita ad un sistema informativo territoriale.

Allo stato attuale è stata eseguita, da parte di Sogedis S.p.A., solo la fase conoscitiva di rilevamento quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Calabria con l'organizzazione e la definizione delle modalità operative per le campagne di monitoraggio.

Nelle more dell'emanazione del Piano di tutela delle acque, per la gestione delle acque, la Regione Calabria fa riferimento alla normativa nazionale.

### 2.3.3 Gestione risorse idriche – Riferimenti normativi nazionali

Il D.lgs 3.4.2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", nella Parte Terza detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Tale Decreto sostituisce, dalla data di entrata in vigore della Parte Terza dello stesso, le norme precedentemente vigenti, contrarie o incompatibili, ed in particolare la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nota come legge Galli, fatto salvo il solo articolo 22, comma 6.

La sezione terza della Parte Terza del decreto riguarda la gestione delle risorse idriche ed in dettaglio le disposizioni disciplinano la gestione delle risorse idriche ed il servizio idrico integrato per i profili concernenti la tutela dell'ambiente e della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Il servizio idrico integrato è inteso come servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Le disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

Il D.lgs 152/2006 afferma (art. 144) che tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio dello Stato e che le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina è finalizzata alla razionalizzazione degli usi, evitando sprechi e favorendo il rinnovo delle risorse, al non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici; si stabilisce, inoltre, che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non pregiudichino la qualità.

La normativa stabilisce che gli Enti Locali, attraverso l'Autorità d'ambito, struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) delimitato dalla Regione ai sensi della ex L. 36/1994, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e assumono le scelte gestionali e di controllo connesse. L'Autorità d'ambito, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo della gestione del servizio idrico integrato, predispone ed aggiorna il Piano d'ambito. Tale Piano è costituito dai seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture; programma degli interventi; modello gestionale ed organizzativo; piano economico finanziario. Per quanto riguarda il programma degli interventi la norma stabilisce che tale documento individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio ed al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza.

Le funzioni attribuite alle Regioni, per quanto riguarda la pianificazione o programmazione di settore, in particolare comprendono: la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato; la disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale; l'adozione di convenzioni-tipo e dei relativi disciplinari sulla base delle quali l'Autorità d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato.

Le funzioni assegnate all'Autorità d'ambito, sempre con riferimento agli aspetti della programmazione, comprendono: la gestione delle risorse idriche e la programmazione delle infrastrutture idriche; la redazione e l'aggiornamento del Piano d'ambito; la definizione delle forme di gestione del servizio idrico integrato; la predisposizione delle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato.

Le funzioni, riguardanti la pianificazione di settore, attribuite all'Autorità di bacino, comprendono: la definizione ed aggiornamento del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio tra disponibilità di



risorse reperibili o attivabili ed i fabbisogni per i diversi usi; l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

#### 2.3.4 Gestione risorse idriche – Riferimenti normativi regionali e Piano d'Ambito

La Regione Calabria, con la L.R. 3 ottobre 1997, n. 10, ha stabilito le norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Con tale legge regionale, in attuazione della ex L. 36/1994, è effettuata la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato e sono definite le modalità di cooperazione degli enti locali interni agli stessi ATO.

Le L.R. 10/1997 attribuisce alla Regione le competenze riguardanti l'adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato ed anche l'adozione della convenzione tipo per l'organizzazione dei servizi idrici. Alle Province è affidata la responsabilità di organizzazione del servizio idrico integrato, funzione che riguarda anche i Comuni, ai sensi dell'articolo 9 della ex Legge 36/1994. Ai Comuni sono inoltre assegnate le competenze inerenti: l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, della ex Legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato; la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico.

L'articolo 38 della legge regionale provvede alla delimitazione provvisoria di cinque Ambiti Territoriali Ottimali subregionali, tra cui quello denominato convenzionalmente "Calabria 5 - Reggio Calabria", comprendente l'omonima Provincia ed i Comuni interessati. L'Ente d'ambito opera presso la Provincia, in cooperazione con i Comuni e svolge funzioni di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. In particolare, tale Ente, sotto il profilo della programmazione, svolge le seguenti funzioni: definisce le forme di gestione del servizio idrico integrato; definisce e approva la convenzione per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare; approva il programma, su base triennale, degli interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 11, comma 3 della ex Legge 36/94; aggiorna annualmente il programma degli interventi e il piano economico e finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, anche predisposti dal Soggetto Gestore.

#### 2.3.5 Quadro inerente all'area dell'impianto

Per quanto attiene la tutela delle acque, in assenza del Piano di tutela delle acque previsto dalla normativa nazionale, (D.lgs 3.4.2006, n. 152 e precedentemente D.lgs 11.5.1999, n. 152), di competenza della Regione Calabria, non si hanno norme o strategie specifiche di riferimento riguardanti le acque superficiali e sotterranee.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche, il nuovo Piano d'Ambito dell'ATO5, relativo al territorio della Provincia di Reggio Calabria, è in fase di redazione ed il solo atto disponibile è il programma triennale d'ambito 1999-2001, che non fornisce uno scenario aggiornato del servizio idrico integrato. In data 13 dicembre 2006 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 5 ha deliberato sull'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla Società "Acqueregine". Con l'approvazione delle Convenzioni attuative della Convenzione di gestione, già approvata il 15 dicembre 2005, da parte di 48 Comuni, si è così avviato il "sistema ATO". L'Ente d'ambito sta effettuando una revisione completa dei sistemi di gestione degli impianti esistenti. Anche in tale caso, in assenza del Piano d'ambito, non si hanno norme o strategie specifiche di riferimento riguardanti la gestione delle risorse idriche.

## 2.4 Difesa del suolo

### 2.4.1 Riferimenti normativi nazionali

Il D.lgs 3.4.2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, nella Parte Terza detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Tale Decreto sostituisce, dalla data di entrata in vigore della Parte Terza dello stesso, le norme precedentemente vigenti, contrarie o incompatibili, ed in particolare la Legge 18.5.1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e l’articolo 1 del D.L. 11.6.1998, n. 180, conosciuto come “decreto Sarno”, convertito con la Legge 3.8.1998, n. 267, riguardante, quest’ultimo, i Piani stralcio di tutela del rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio.

Il D.lgs 152/2006, nella sezione prima della Parte Terza, definisce le finalità delle disposizioni che sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. Per il conseguimento delle citate finalità, la pubblica amministrazione svolge azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi nonché preordinata alla loro esecuzione.

La norma suddivide l’intero territorio nazionale in distretti idrografici, tra cui quello dell’Appennino meridionale, articolato al suo interno in bacini idrografici, tra cui quelli della Calabria, già bacini regionali ai sensi della ex L. 183/1989. Ad ogni distretto idrografico è associata un’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico che opera in conformità agli obiettivi definiti dalla stessa norma e che assume le funzioni precedentemente in capo alle Autorità di bacino della L. 183/1989, queste ultime soppresse dal 30.4.2006. L’autorità di bacino distrettuale, tramite il suo organo denominato Conferenza istituzionale permanente: adotta criteri e metodi per l’elaborazione del Piano di bacino; individua tempi e modalità per l’adozione del citato Piano che può eventualmente essere articolato in piani riferiti a sub-bacini; determina quali componenti del Piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali sono di interesse comune a più Regioni; adotta il Piano di bacino; controlla l’attuazione degli schemi revisionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali. Il Piano di bacino distrettuale, secondo quanto definito dall’art. 65, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le disposizioni del Piano hanno carattere immediatamente vincolante per gli enti pubblici e per i soggetti privati ove si tratta di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso strumento. Nella fase transitoria, prima dell’approvazione del Piano, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano vigenti fino all’approvazione del Piano e comunque per non più di tre anni. I Piani possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali ed in particolare, l’articolo 67 prevede l’adozione di Piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI) che contengano l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree di salvaguardia e le determinazioni sulle misure medesime. La norma prevede inoltre la possibilità di approvare Piani straordinari per le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, associate alle relative misure di salvaguardia.

Il Piano di bacino tratta diversi aspetti tra i quali: l’individuazione e quantificazione delle situazioni, in atto o potenziali, di degrado del sistema fisico e relative cause; le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrologica e idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli; l’indicazione delle opere necessarie in funzione dei pericoli e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo socioeconomico e di riequilibrio territoriale; la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; l’individuazione delle prescrizioni, vincoli e delle opere



idrauliche, idraulico agrarie o forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed altre azioni o norme d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e tutela dell'ambiente; le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini; l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrologiche; le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e desertificazione; il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni e per gli altri usi.

#### 2.4.2 Riferimenti normativi regionali

La Regione Calabria non è dotata di una legge specifica sulla difesa del suolo ma con la L.R. 29.11.1996, n. 35, di costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale, in attuazione della ex L. 183/1989, ha definito anche il Piano di bacino e previsto le misure di salvaguardia. La normativa regionale deve essere rapportata al successivo D.lgs 152/2006 assumendo quali riferimenti normativi quelli nazionali precedentemente citati e quali strumenti di settore il Piano di bacino od il Piano stralcio.

Il Piano di bacino, in base all'art. 10 della L.R. 35/1996, ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo normativo e tecnico operativo per pianificare e programmare le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e corretta utilizzazione delle acque; tale piano rappresenta il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi e comunque riguardante il bacino idrografico. La norma precisa inoltre che il Piano può essere redatto e approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, come previsto dalla ex L. 493/1993, e che lo stesso ha efficacia e produce gli effetti dell'articolo 17 della ex L. 183/1989.

Alcuni aspetti inerenti la difesa del suolo sono considerati nella L.R. 16.4.02, n. 19, "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria", con riferimento ai contenuti dei diversi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Nel caso degli strumenti di competenza regionale, la L.R. 19/2002 stabilisce che il Quadro Territoriale Regionale, nel definire il sistema naturalistico-ambientale deve considerare gli areali di rischio ed in particolare, all'articolo 17 si precisa che il QTR prevede "le azioni e norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla L. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali". Il citato articolo, riferendosi alla Carta Regionale dei Luoghi, che costituisce parte integrante del QTR, stabilisce che la stessa definisce anche "le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria".

Nel caso del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di competenza provinciale, la L.R. 19/2002, all'articolo 18, stabilisce che tale strumento contiene il quadro conoscitivo dei rischi e individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione.

Per quanto riguarda il livello comunale, l'articolo 20 della L.R. 19/2002, stabilisce che il PSC disciplina l'uso del territorio anche con riferimento alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti e individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione. Il PSC deve essere integrato da una relazione geomorfologica, corredata da cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, e da studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale.

### 2.4.3 Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

L'Autorità di Bacino Regionale - Assessorato Lavori Pubblici della Regione Calabria, ha predisposto il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), previsto dal citato D.L. 180/1998 e riconfermato, quale strumento, dall'art. 67 del D.lgs 152/2006. La Regione Calabria, con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, ha approvato il citato PSAI; tale Piano è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ed anche, per la specificità territoriale della Calabria (730 Km di costa), all'erosione costiera.

Il PSAI, per quanto riguarda il Rischio frane, definisce la perimetrazione e quindi effettua la valutazione del rischio con riferimento a tutti i centri abitati della Regione Calabria, comprese le frazioni con popolazione superiore ai 200 abitanti mentre, per quanto riguarda il Rischio alluvione, mette a punto il catasto del reticolo idrografico regionale. Le aree a rischio sono perimetrate e valutate attraverso una metodologia che tiene conto delle aree storicamente vulnerate, dei modelli idrologici specifici e dei dati fisici con i punti critici rilevati dai "sorveglianti idraulici". Inoltre, è stato affrontato il Rischio Erosione costiera, anche se non espressamente previsto dal citato D.L.180/1998.

Il PSAI è adottato ai sensi dell'art. 1bis della L. 365/2000, dell'art. 17 della L. 183/1989 e dell'art. 1 del D.L. 180/1998 convertito con la L. 267/1998 ed anche della L.R. 35/1996. Le misure di salvaguardia, le norme di attuazione e i programmi di intervento del PAI sono rivolti a soggetti privati, ad Enti Locali, ad enti pubblici, a consorzi di bonifica, a società concessionarie.

Il PSAI è costituito, oltre alla Norme di Attuazione, dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Specifiche tecniche, Catasto del Reticolo idrografico, Catasto delle opere idrauliche nei bacini idrografici della Calabria, Dossier rischio idrogeologico nei Comuni della Calabria, Elaborati cartografici di analisi e di sintesi. In particolare gli atti del Piano comprendono 4000 fogli cartografici; 413 dossier sui Comuni, di cui 409 dell'ABR Regione Calabria e 4 dell'AdB Regione Basilicata (ricadenti nel Bacino del F. Lao); 21 carte tematiche in scala 250.000; carte in scala 25.000 e 50.000; specifiche tecniche, norme di attuazione e misure di salvaguardia; verbali conferenza programmatica. Per quanto riguarda le Norme di Attuazione, le stesse sono state modificate con la L.R. 11.5.2007, n. 9 ed ancora la loro versione integrata è stata approvata dal Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino Regionale in data 31.7.2002, assieme alle Linee Guida del Rischio Idraulico ed alle Linee Guida del Rischio Frane.

Le Norme di Attuazione del PSAI, oltre al loro carattere sovraordinato, rappresentano un atto d'indirizzo e normativo fondamentale per la Regione. Le Norme, costituite da Tre Titoli e 30 articoli, contengono disposizioni specifiche relative all'assetto geomorfologico, assetto idraulico, all'erosione costiera e si configurano sia come regolamentazione delle attività inerenti la difesa del suolo e le aree a rischio, sia come un orientamento all'interno delle molteplici competenze e chiarificazione degli aspetti procedurali nei diversi livelli istituzionali.

Il PSAI comprende la seguente cartografia tematica di base, in scala 1:250.000: Carta Geologica; Carta Litologica; Carta della Permeabilità; Carta delle Caratteristiche di Permeabilità; Carta dell'Uso del Suolo; Carta dell'Esposizione dei Versanti; Carta delle Pendenze; Carta del Reticolo Idrografico, dei Limiti di Bacino e delle Aree Programma; Carta della Localizzazione delle Opere Idrauliche; Carta delle Stazioni di Misura IdroPluviometriche; Carta delle Opere di Sbarramento e Ritenuta; Carta dei Vincoli; Carta delle Infrastrutture; Carta degli Elementi Vulnerabili.

La cartografia di sintesi, in scala 1:250.000 comprende: Carta dell'Evoluzione della linea di riva, Carte di Sintesi del Rischio di Erosione Costiera, Carta delle Aree Storicamente Inondate, Carta delle Aree Inondabili per Rottura di Sbarramento, Carta di Sintesi del Pericolo e Rischio di Inondazione, Carta di Sintesi del Pericolo di Frana e delle Relative Aree a Rischio; in scala 1:50.000 è stata elaborata la Carta dell'Evoluzione della Linea di Riva, mentre la Carta Inventario delle Frane Relative alle Infrastrutture (strade, ferrovie e reti di servizio) e Beni Culturali ed Ambientali è in scala 1:25.000.

#### 2.4.4 La pianificazione territoriale ed urbanistica

Al momento la Regione Calabria non si è dotata del previsto QTR ed anche la Provincia di Reggio Calabria non ha approvato il PTC; l'unico atto di riferimento sono le Linee Guida della pianificazione regionale, rispondenti al dettato dell'art. 17, comma 5, della L.R. 19/2002, approvate con D.C.R. del 10.11.2006, n. 106 di cui si richiamano, di seguito, i riferimenti contenuti inerenti agli aspetti idrogeologici. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica comunale, nel caso del Comune di Montebello Jonico, non ancora dotato di un PSC come previsto dalla L.R. 19/2002, lo strumento vigente è il Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 1635 del 30.11.1994 e soggetto a successiva Variante approvata con Decreto n. 418 del 4.7.97. Il confinante Comune di Melito di Porto Salvo è dotato anch'esso di PRG approvato con DPGR n. 6030 del 8.5.2003. Per gli aspetti riguardanti l'assetto idrogeologico trattati nei citati PRG si rimanda al paragrafo degli strumenti urbanistici comunali.

Le Linee Guida, al paragrafo 3.1 della Parte Prima del documento, evidenzia che nella redazione della Carta Regionale dei Luoghi, parte integrante del QTR, devono essere definiti diversi aspetti, puntualmente elencati, tra i quali è compreso quello della "definizione delle modalità d'uso e di intervento dei suoli derivanti dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria, attraverso l'elaborazione di una carta delle modalità d'uso e di intervento dei suoli". Al successivo paragrafo 3.3, in accordo con la L.R. 19/2002, si assume che gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica devono concorrere alla riduzione e prevenzione dei rischi idrogeologici (da frana, alluvione, erosione costiera), attraverso l'analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Nello stesso paragrafo si afferma che il QTR, in relazione alle ricorrenti e diffuse condizioni di pericolosità per frana, per inondazione e per erosione costiera del territorio regionale, che hanno generato e possono generare condizioni di rischio, ribadisce la prescrizione che le condizioni di pericolosità e rischio connessi a tali fenomeni, ma anche ad altri fenomeni connessi ai processi geomorfologici significativi nel territorio, siano analizzate in tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini della mitigazione dei rischi con gli strumenti di piano, nonché ai fini della valutazione della sostenibilità degli interventi di trasformazione. In tale paragrafo sono inoltre definite diverse direttive specifiche ed in quella per la prevenzione del rischio sismico si stabilisce che il QTR identifica come areali di rischio sismico tutti gli ambiti sede di elementi di rischio esistenti appartenenti tanto al sistema insediativo che a quello relazionale, nonché, in casi particolari, al sistema naturalistico ambientale.

Le Linee Guida, al paragrafo 4.3 e 5.7 della Prima Parte, con riferimento ai compiti dei PTCP e dei PSC ed al rischio idrogeologico ed al rischio sismico, dettano prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture, in forma di elenco di fattori escludenti e di fattori limitanti. In particolare, nel caso dei PSC e del rischio idrogeologico, i fattori escludenti sono: instabilità dei versanti; crolli e distacchi; frane attive, quiescenti e superficiali; erosione accelerata, fluviale e costiera; trasporto di massa e di detrito; carsismo; instabilità; classificazione del PAI come R4-R3; vulnerabilità idraulica e idrogeologica; captazioni ad uso idropotabile; acquiferi ad uso idropotabile; geositi; aree allagate e inondabili; spiaggia e retrospiaggia. Sempre per i PSC ed il rischio idrogeologico i fattori limitanti sono: aree instabili a grado medio basso; classificazione PAI come R2-R1; vulnerabilità idraulica e idrogeologica; centri di pericolo; emergenze idriche diffuse; bassa soggiacenza della falda o falde sospese; geotopi; caratteristiche geomeccaniche e geotecniche scadenti o pessime; pericolosità sismica locale e pericolosità geologica media.

Le Linee Guida, nel Capitolo I della Parte Seconda dedicata alla "difesa del suolo – rischi geologici e georisorse", evidenziano che la L.R. 19/2002 richiede esplicitamente agli strumenti di pianificazione di farsi carico dei problemi di pericolosità e rischi geologici del territorio e contribuire alla prevenzione e alla riduzione e mitigazione degli stessi, e successivamente riportano considerazioni generali e riferimenti metodologici su come considerare il rischio sismico, il rischio idrogeologico ed il rischio estrattivo, in sede di pianificazione. Al paragrafo 1.3, con riferimento ai rischi connessi a frane, alluvioni, erosioni costiere e terremoti, si precisa che le Schede Tecniche I e II, successivamente riportate nel documento, hanno valore di direttiva. La Scheda Tecnica I riguarda le metodologie per l'analisi di pericolosità e rischi geologici e contiene anche un'indicazione, sotto forma di elenco, sui

vincoli all'uso del territorio associati al rischio di erosione costiera, da giustificare sulla base di un piano idro-geo-marino. La Scheda Tecnica II riguarda la componente geologica per il PSC e sostanzialmente sono forniti i criteri e le metodologie da osservare per produrre gli studi e gli elaborati cartografici necessari per dare valenza alla componente geologica, in sede di formazione del PSC; in particolare sono definite anche le quattro diverse classi (fattibilità senza particolari limitazioni, con modeste limitazioni, con consistenti limitazioni, con gravi limitazioni) da utilizzare per la redazione della Carta delle pericolosità geologiche.

#### 2.4.5 Quadro inerente all'area dell'impianto

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato nel 2001, con riferimento agli aspetti idrogeologici, idraulici e costieri ed in particolare agli elaborati cartografici di sintesi, per l'area di insediamento della centrale e per il territorio contermini, sempre ricadente nel Comune di Montebello Jonico, definisce il seguente quadro pianificatorio.

L'elaborato n. 13, "Carta di sintesi del rischio di erosione costiera", in scala 1:250.000, assegna ad ogni Comune costiero la rispettiva classe di rischio e nel caso del Comune di Montebello Jonico e di Melito di Porto Salvo la costa risulta essere un'area a rischio R3 (rischio elevato). L'elaborato 12.2 (Tav. 080-053/0), "Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera", in scala 1:10.000<sup>5</sup>, identifica, nel caso della costa del Comune di Montebello Jonico, una fascia di "Ripascimento", a ridosso del molo di sovraflutto del porto con estensione verso est in Comune di Melito P.S. ed anche in corrispondenza dell'originaria imboccatura del porto ormai totalmente insabbiata, ed una "Area in erosione" nel tratto che si estende immediatamente a nord-ovest della banchina ovest del porto, in corrispondenza del cementificio. L'area di insediamento della centrale non risulta direttamente interessata dalle aree a rischio di erosione costiera e dalle associate aree R3 ma si evidenzia che le tubazioni di restituzione dell'acqua di mare ed i tubi di presa dell'acqua a mare, ubicati al di fuori dell'area portuale ed a sud-est della stessa, attraversano la costa in un tratto identificato come in ripascimento.

Le Norme di Attuazione del PSAI, all'articolo 9, definiscono come aree con pericolo di erosione costiera quelle che interessano i tratti di spiaggia in erosione retrostanti la linea di riva per una fascia non minore di 50 metri, nei tratti ove è presente un processo attivo di arretramento della predetta linea. Gli articoli 27 e 28 dettano la disciplina delle aree a rischio di erosione costiera e delle aree con pericolo di erosione costiera. stabilisce ed in particolare, nel caso delle prime, si esplicita che si persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.

L'elaborato 14.C, "Carta di sintesi del pericolo e rischio di inondazione", in scala 1:250.000, e l'elaborato 14.4 (Tavola RI80053/B), "Perimetrazione delle aree a rischio idraulico", in scala 1:5.000<sup>6</sup>, con riferimento al territorio del Comune di Montebello Jonico e Melito di Porto Salvo, riportano le aree a rischio ed anche le aree, punti e zone di attenzione. Per quanto riguarda l'area di insediamento della centrale, la stessa risulta interessata da un'area di attenzione, associata alla Fiumara Monteneo che attraversa la stessa area passando tra l'edificio di stoccaggio del carbone e la zona a parcheggio dell'edificio amministrativo. Al di fuori dell'area di insediamento della centrale risultano inoltre ricadere, nell'area di attenzione associata alla Fiumara di Sant'Elia, i seguenti altri impianti della centrale, tutti localizzati nel settore di sud-est dell'area portuale: edificio sala pompe acqua mare, edificio impianto clorinazione e vasca nuova presa acqua a mare. In ultimo si evidenzia che il confine ovest dell'area della centrale coincide con il perimetro che delimita, ad est, l'area di attenzione associata al Fosso Pulica.

Le Norme di Attuazione del PSAI, all'articolo 24, definiscono la disciplina delle aree d'attenzione per pericolo di inondazione ed in particolare stabiliscono che, in mancanza di studi di dettaglio, della stessa ABR o dei soggetti interessati su loro iniziativa ed in tale caso solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche delle Linee guida predisposte dalla ABR,

<sup>5</sup> Si rimanda alla Tavola "ABR - PSAI: Perimetrazione delle aree a rischio di erosione costiera - Elaborato 12.2", per la rappresentazione.

<sup>6</sup> Si rimanda alla Tavola "ABR - PSAI: Perimetrazione delle aree a rischio idraulico" per la rappresentazione.

finalizzati alla classificazione dell'effettiva pericolosità ed alla perimetrazione delle stesse aree, ai fini della tutela preventiva valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4. L'articolo 16 detta la disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4 per le quali si "persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo". Nelle aree R4 la norma stabilisce che "sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio", ad esclusiva eccezione di quelle espressamente elencate nello stesso articolo che comprendono gli interventi di tipo idraulico, ambientale o agro-forestale ed anche alcuni interventi edilizi o per infrastrutture, in quest'ultimo caso mai di nuova realizzazione.

Nell'ambito del medesimo PSAI, si ricorda che sono state approvate, dal Comitato istituzionale della ABR, in data 31.7.2002, le "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione".

L'elaborato 15.1, "Carta inventario dei centri abitati instabili", in scala 1:10.000<sup>7</sup>, con riferimento al territorio del Comune di Montebello Jonico ed al Comune di Melito di Porto Salvo, non individua, all'interno dell'area direttamente interessata alla realizzazione della centrale, elementi od aree di instabilità idrogeologica mentre perimetra, nella zona circostante, due frane quiescenti rientranti nella tipologia "colamento" e "complesso", localizzate nel primo entroterra collinare. La frana meno estesa ha il perimetro sul lato a sud che si attesta a ridosso della vecchia Strada Statale in corrispondenza dello svincolo di Sant'Elia che conduce all'attuale ingresso dell'area ASI ed all'area portuale di Saline Joniche, a distanza di pochi metri dal confine di nord-est dell'area d'insediamento della centrale. La frana più estesa ha il perimetro sul lato a sud che si attesta a ridosso della Strada Statale e della strada che entra, da est, nella frazione di Saline Joniche, coincidendo quindi per un tratto col confine dell'area ASI, ad una distanza di circa 200 metri dal confine di nord-ovest dell'area di insediamento della centrale.

La pericolosità delle frane quiescenti in questione, in base allo schema di cui alle specifiche tecniche del PAI, è definita come di classe di pericolosità "bassa" e tipo di attività, intesa come periodo di ricorrenza, "non definito" ma comunque sicuramente ultra-secolare. Il territorio del primo entroterra collinare risulta quindi parzialmente interessato da una moderata pericolosità da fenomeni franosi, in quanto sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali, a meno di interventi antropici, o in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti, ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi. Le stesse frane sono riportate nell'elaborato 15.3, "Carta Inventario delle Frane Relative alle Infrastrutture (strade, ferrovie e reti di servizio) e Beni Culturali ed Ambientali", in scala 1:25.000, riferita al territorio dei Comuni di Montebello J. e Melito P. S. e classificate come frane quiescenti.

L'elaborato 15.2, "Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio", in scala 1:10.000<sup>8</sup>, riguardante il Comune di Montebello Jonico e di Melito Porto Salvo, riporta le situazioni di pericolo o di rischio connesse alla presenza di frane e riguardanti i centri abitati, le reti infrastrutturali ed i beni soggetti a vincoli. Per quanto riguarda l'area di insediamento della centrale non sono individuate situazioni a rischio mentre nel territorio immediatamente all'esterno sono identificati alcuni tratti della vecchia e della nuova Strada Statale, come aree a rischio R1 (rischio modesto), per il quale sono previsti soli danni economici e sociali marginali.

<sup>7</sup> Si rimanda alla Tavola "ABR – PSAI: Carta inventario dei centri abitati instabili – Elaborato 15.1" per la rappresentazione.

<sup>8</sup> Si rimanda alla Tavola "ABR – PSAI: Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio – Elaborato 15.2" per la rappresentazione.



## 2.5 Rumore

### 2.5.1 Riferimenti normativi nazionali

In materia di inquinamento acustico, in Italia vige la Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447, che individua e definisce i criteri generali di valutazione, gli obiettivi di qualità e le linee di intervento per il risanamento acustico. Oltre alla normativa quadro, diversi regolamenti attuativi successivamente emanati concorrono a definire un quadro sempre più completo di norme e standard. In particolare si richiamano: il D.P.C.M. 14 novembre 1997, con il quale sono stati determinati i valori limite che si articolano, secondo l'impostazione di cui al precedente D.P.C.M. 1 marzo 1991, in sei classi di zonizzazione acustica, alle quali corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei due periodi di riferimento (notturno e diurno), associate alla definizione dei valori limite da conseguire nel medio e nel lungo periodo; il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 447, *Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*, che stabilisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, all'interno delle quali vigono specifici valori limite di immissione fissati con riferimento alle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione; il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*, con il quale viene definita l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica differenziate in funzione della tipologia di strada e si definiscono i relativi valori limite di immissione.

### 2.5.2 Riferimenti normativi regionali

La Legge 447/1995 demanda, alle Regioni e Province Autonome (all'art. 7 Competenze delle Regioni), la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio. La Regione Calabria rimane tuttora inadempiente nel definire le norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e quindi nel definire i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio comunale.

### 2.5.3 Strumenti di pianificazione comunale – classificazione acustica

In attesa della classificazione acustica del Comune di Montebello Jonico, è stata ipotizzata, ai fini della valutazione d'impatto acustico, una classificazione acustica provvisoria del territorio potenzialmente interessato della centrale. Sulla base delle destinazioni d'uso indicate nel Piano Regolatore Generale (PRG)<sup>9</sup> sono state effettuate le seguenti associazioni:

- Classe V- Aree prevalentemente industriali: ambito Area a Sviluppo Industriale (ASI) nella quale è inserita l'area d'impianto;
- Classe IV – Aree di intensa attività umana: frazione di S. Elia e fascia di transizione di 50 m tra le Classi V e III;
- Classe III – Aree di tipo misto: zone agricole.

## 2.6 Aspetti Socio Economici e Territoriali

### 2.6.1 Regione Calabria – Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013

Il Documento Strategico Regionale (DSR) si colloca nel processo finalizzato alla definizione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e come passaggio propedeutico alla costruzione dei Programmi Operativi regionali (POR), per il periodo di programmazione 2007-2013. Il DSR per la politica di coesione 2007-2013 (proposta condivisa dai tavoli tematici) del luglio 2006, raccoglie le principali

<sup>9</sup> Si rimanda alla Tavola "Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Jonico" per la rappresentazione.



indicazioni provenienti dalla regione e dal partenariato istituzionale, economico e sociale sulle strategie per il nuovo periodo di programmazione. Tale documento di tipo strategico anticipa una prima definizione degli obiettivi generali e specifici in cui si articola la strategia generale della programmazione regionale.

Il DSR si suddivide in sei capitoli: Principali elementi strategici e nuova programmazione; Sistema regione; Analisi di scenario; Gli obiettivi e le priorità della strategia regionale per la programmazione 2007-13; Integrazione finanziaria e coerenza programmatica; Governance e partenariato. All'interno di tale documento si individuano alcuni passaggi di particolare interesse, in relazione all'intervento previsto ed alle condizioni territoriali di contorno, che sono richiamati in forma sintetica.

Nel capitolo 2, relativo al "Sistema regione", al punto inerente "le scelte specifiche e le criticità per ambiti", con riferimento all'ambiente ed alle risorse naturali, nel caso del settore energetico si richiama il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che individua una serie di obiettivi indirizzati al risparmio energetico, all'aumento del peso delle energie rinnovabili nella produzione e consumo di energia, nonché iniziative relative alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti. Nella associata tavola SWOT si indica, quale punto di forza, le ampie risorse naturali costiere ed interne ed in particolare la disponibilità di potenzialità energetiche sostanziali (energie rinnovabili), e viceversa, come punto di debolezza, l'offerta energetica debole, in particolare per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel capitolo 4, relativo agli obiettivi e priorità, al punto inerente le "finalità generali e priorità del DSR Calabria", si individuano le tre finalità strategiche della regione, sulle quali concentrare, in aggiunta ed in coerenza con le risorse ordinarie, le risorse aggiuntive disponibili attraverso la programmazione 2007-13. Le finalità individuate sono: A - Aumento qualità del contesto del sistema regione; B - Aumento della competitività e consapevolezza del sistema territoriale regionale come risorsa; C - Aumento attrattività ed apertura internazionale del sistema regione. L'individuazione di tali priorità di intervento costituisce la base per la definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali di medio lungo periodo da cofinanziare con i Fondi strutturali della UE, oltre che con le risorse complementari del FAS e della programmazione ordinaria. Per ogni Finalità, il DSR fornisce ulteriori precisazioni e soprattutto identifica differenti Priorità, per un numero complessivo di dieci, a loro volta associate ad Obiettivi generali e ad ulteriori Obiettivi specifici.

In relazione all'intervento proposto, elementi di interesse in chiave programmatica si individuano nella Finalità B, in associazione sia alla Priorità 4, "Tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio", che alla Priorità 6, "Rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi"; nel caso della prima Priorità citata si considerano tre dei quattro Obiettivi generali individuati (4.1/4.3) mentre nel secondo caso, dei tre Obiettivi generali identificati, si considera solo il 6.1.

L'Obiettivo generale 4.1 riguarda la "Tutela e sostenibilità del sistema ambientale regionale, rafforzamento della difesa del suolo e della prevenzione dei rischi naturali". La tutela e valorizzazione sostenibile del territorio-paesaggio, come indicato nel DSR, è uno degli obiettivi primari della politica regionale di governo del territorio; "tale tutela, attuata anche attraverso la valorizzazione della rete ecologica, la tutela della biodiversità ed il contenimento dei livelli di rischio ambientale, riveste un rilievo strategico nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, non solo riguardo agli obblighi normativi orientati alla conservazione del patrimonio naturalistico, ma anche alla valenza che questo ha in termini di valorizzazione turistica e di sviluppo imprenditoriale". Il documento, con riferimento al tema dei cambiamenti climatici, afferma che è indispensabile "l'individuazione di strategie a adeguate al fine di assicurare un coordinamento con le politiche nazionali settoriali per contribuire in maniera più efficace al rispetto degli impegni assunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto". L'attuazione di tale obiettivo è correlata alla realizzazione di 15 differenti obiettivi specifici tra cui quello del "miglioramento della qualità dell'aria" (4.1.12), che è associato alla "particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di gas serra ed all'aumento dell'assorbimento del carbonio".

L'Obiettivo generale 4.2 riguarda "Il Sistema Territorio-Città". In tale caso il documento considera il territorio "come risorsa base, come sistema insediativo e come luogo di investimenti socio-economici" e per questo sottolinea l'importanza delle analisi ed organizzazione delle conoscenze dello stato di

fatto funzionali alla previsione delle linee tendenziali di sviluppo ed in tale senso sono elencati alcuni punti da osservare tra cui quello di “assicurare la tutela della salute pubblica ed il miglioramento della qualità della vita nei siti urbani (e nei siti produttivi), attraverso il rispetto dei limiti alla concentrazione di inquinanti nell’aria da perseguire attraverso interventi coordinati a carattere pianificatorio ed innovativo su attività produttive, energia ed usi civili ed industriali, trasporti e logistica”.

L’Obiettivo generale 4.3 riguarda il “Potenziamento della disponibilità ed efficientamento dei sistemi di gestione delle risorse necessarie al benessere dei cittadini ed allo sviluppo economico”. Il DSR, in tale caso, tocca il tema dell’energia precisando che la politica regionale è orientata a garantire la quantità e la qualità dell’energia necessaria per usi civili ed industriali. In tale paragrafo si afferma che “relativamente alle risorse energetiche, in considerazione delle previsioni circa il progressivo esaurimento delle fonti fossili (..) la politica regionale cofinanziata dai fondi strutturali dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza energetica da fonti tradizionali, attraverso la valorizzazione delle fonti alternative endogene, anche nell’ottica del protocollo di Kyoto, oltre a rendere più efficiente ed efficace il sistema di produzione, distribuzione e consumo di energia”. Le linee di intervento individuate si sottolinea che rispondono a tre criteri guida a carattere generale che riguardano: l’aumento di disponibilità e della qualità della risorsa energetica; l’efficientamento della gestione ed il risparmio energetico; le fonti di energia rinnovabili. In quest’ultimo caso si afferma che “la promozione delle fonti rinnovabili e della riduzione dell’intensità energetica, oltre a sortire effetti di riduzione della dipendenza da fonti fossili e del miglioramento della qualità ambientale complessiva, possono contribuire alla realizzazione della strategia di un ambiente per lo sviluppo attraverso l’attivazione di filiere produttive, la promozione della ricerca e dell’innovazione, il contributo al miglioramento della qualità della vita, all’attrazione di persone e capitali”.

Il DSR indica che le opzioni principali dovranno essere orientate verso:

- azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, rifiuti a base di biomassa, eolico, fotovoltaico e idroelettrico);
- lo sviluppo della piccola cogenerazione e rigenerazione;
- la promozione di piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili e degli interventi di efficienza energetica integrati negli edifici.

Sulla base dei citati riferimenti sono identificati 15 obiettivi specifici e tra questi si citano:

- il 4.3.7 – Incremento del livello di integrazione tra la produzione di energia da fonte tradizionale e quella da fonti rinnovabili;
- il 4.3.10 – Miglioramento efficienza energetica nella produzione e nella mobilità di persone e merci sul territorio;
- il 4.3.11 – Incremento dell’energia prodotta da biomassa e biocombustibili;
- il 4.3.13 – Potenziamento della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’alta formazione nel settore dell’energia, con particolare riferimento alle tecnologie alternative ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il 4.3.14 – Rafforzamento dei sistemi di imprese operanti nel comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’Obiettivo generale 6.1 riguarda il “Rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale”. Il DSR sostiene che è “necessario procedere al miglioramento delle infrastrutture produttive, con particolare riferimento a quelle logistiche (aree industriali, infrastrutture di trasporto, ecc.), energetiche e tecnologiche, attraverso la definizione di un Piano regionale delle infrastrutture produttive, che fisserà gli obiettivi e le priorità di intervento, con riferimento alle caratteristiche localizzative esistenti ed all’accessibilità interna ed esterna, alla efficienza dei servizi e delle utilities, e alla sostenibilità ambientale in termini di riduzione dei relativi costi complessivi interni ed esterni”. In una nota inserita nel documento, per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture produttive, si precisa che si intende fare riferimento ad una serie di punti elencati tra i quali sono compresi: “investimenti per la razionalizzazione delle reti energetiche nei sistemi produttivi ai fini di un uso razionale, contenuto e pulito dell’energia, anche promuovendo la cogenerazione e l’utilizzo di fonti rinnovabili e pulite”; sviluppo di servizi per la gestione del risparmio energetico”; “investimenti

finalizzati alla certificazione ambientale per le aree industriali”. A tale obiettivo generale sono associati 11 obiettivi specifici tra i quali si conferma (6.1.4) quello relativo al “miglioramento delle infrastrutture produttive con particolare riferimento a quelle logistiche, energetiche e tecnologiche, attraverso la definizione di un Piano regionale per le infrastrutture produttive”.

#### 2.6.2 ASIREG Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria - Programma di attività 2003-07

Il Consorzio ASIREG, che è un Ente Pubblico Economico istituito per la promozione e lo sviluppo imprenditoriale nelle aree attrezzate del comprensorio secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi dello stesso Consorzio, ad oggi gestisce quattro aree industriali tra cui quella di Saline Joniche. Tra le competenze o finalità del Consorzio è inclusa quella di predisporre ed aggiornare i Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, in conformità con le indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo. Nel caso dell’ASI di Saline Joniche risulta in corso di definizione la variante al Piano ma non sono ancora disponibili documenti.

Per quanto riguarda la definizione delle linee strategiche e la programmazione degli interventi dell’ASIREG si deve fare riferimento a documenti prodotti in tre fasi successive di attività: nel 1999 è approvato il Documento programmatico relativo ai fondi strutturali per il periodo 2000-06 che prevede, tra le esigenze strategiche, l’individuazione di un percorso di sviluppo per la riqualificazione ed il rilancio competitivo anche dell’agglomerato industriale di Saline Joniche; nel 2002 è approvato il progetto territoriale integrato Alto Jonio e il Documento di programmazione triennale 2003-05 relativo ai lavori pubblici della ex Legge 109/94, quest’ultimo associato anche all’esigenza strategica di individuare una tipologia di opere che consentisse la riqualificazione ed il rilancio competitivo anche dell’agglomerato industriale di Saline Joniche; nel 2003 con la definizione del Programma di attività 2003-07 finalizzato a consolidare i risultati raggiunti ed a concentrare l’attività su cinque linee di lavoro.

L’ultimo documento, il Programma di attività 2003-2007, che è redatto facendo riferimento alla L.R. 38/2001, è sinteticamente descritto, data la sua importanza come strumento di programmazione generale per le aree attrezzate industriali. In tale documento viene chiarito che le politiche infrastrutturali e di sviluppo costituiscono l’aspetto centrale della funzione del Consorzio e rappresentano la maggiore quota di attività ed interventi su tutto il territorio provinciale. In dettaglio si afferma che il Consorzio intende avviare un piano di investimenti associato a tre finalità ed una di queste consiste nella riqualificazione e specializzazione degli agglomerati industriali di Reggio Calabria-San Gregorio e di Saline Joniche orientando il primo verso l’innovazione ed il secondo verso la vocazione d’area in sinergia con la struttura portuale. Si precisa inoltre che l’intenzione del Consorzio è di intervenire in modo consistente sulle infrastrutture logistiche per ridurre le distanze delle imprese dai mercati, ottimizzare i flussi ed aumentare la competitività del sistema e delle imprese, e si identificano in tale senso 5 linee tra cui quella della realizzazione di un Polo specializzato nel settore della pesca nell’agglomerato di Saline Joniche.

Le strategie del programma 2003-07, associate nel documento all’illustrazione delle ragioni che le sostengono, agli obiettivi da perseguire ed ai principi delle azioni, sono le seguenti: strategia infrastrutturale; strategia di sviluppo; strategia istituzionale; strategia ambientale.

Le strategie infrastrutturali consistono nel passaggio da un’immagine del sistema consortile come “spazio delle infrastrutture” ad una del sistema consortile in cui le infrastrutture siano una delle componenti di un più ampio progetto territoriale ispirato a principi di sostenibilità, qualità e competitività. Tale strategia individua altresì, le infrastrutture materiali ed immateriali, come fattori dello sviluppo durevole e competitivo, ed in dettaglio ciò che intende perseguire il Piano è di elevare il valore aggiunto delle aree, favorendo una riqualificazione complessiva che connetta tra loro interventi rilevanti, di creare nuove centralità e trasformazioni diffuse anche di piccole dimensioni. In particolare, nel primo caso, tra le azioni contemplate, è prevista quella di riqualificare l’agglomerato industriale di Saline Joniche, mentre nel secondo caso, tra le azioni si prevede di realizzare il Polo specializzato nel settore della pesca nell’agglomerato di Saline Joniche.

Le strategie di sviluppo consistono nell'interpretare e gestire il cambiamento valorizzando le culture della conoscenza e dell'impresa ed in tal senso si indica che le azioni, I progetti e le politiche devono articolare una strategia integrata, volta a promuovere le conoscenze tecnologiche e più complessivamente la capacità e le conoscenze delle imprese e dei lavoratori, ad accrescere l'efficacia dei percorsi formativi e d'impresa, a migliorare la qualità del lavoro ed a promuovere la nascita di nuove opportunità imprenditoriali. Tali assunti si traducono nella necessità di individuare nuove identità produttive. Le azioni identificate in tale caso non sono direttamente associate all'area industriale di Saline Joniche.

Le strategie istituzionali consistono nel passare dagli accordi parziali alla cooperazione come forma di governo dello sviluppo e si indicano, in tale senso, sia la costruzione di una identità condivisa dello sviluppo del territorio provinciale che il coinvolgimento di tutti i soggetti che a diverso titolo compongono la rete locale di governo quale strumento per sperimentare pratiche innovative di azione amministrativa. Tra le azioni elencate, è compresa quella di definire ed attuare un programma di marketing territoriale per l'attrazione degli investimenti nell'agglomerato industriale di Saline Joniche.

Le strategie ambientali sono ricondotte da una parte alla cura dell'ambiente come strategia di sviluppo, nel senso che il nuovo modello di sviluppo economico, sociale e territoriale da promuovere e perseguire è improntato al principio della sostenibilità, e dall'altra ad un nuovo paesaggio della qualità urbana, inteso come ricostruzione del paesaggio urbano degli agglomerati industriali quale fattore di identificazione e connessione con il complessivo territorio urbano e non. Nel primo caso sono definiti due obiettivi: migliorare la qualità dell'ambiente negli agglomerati urbani ed aree di prossimità; garantire l'eco-efficienza dei processi produttivi e delle trasformazioni urbane negli agglomerati. Le azioni associate comprendono la redazione di Rapporti sullo stato dell'Ambiente, di Piani d'Azione Ambientale delle aree consortili, la realizzazione di Progetti pilota di Agenda 21 e la definizione e realizzazione di un sistema delle aree ecologicamente attrezzate. Nel secondo caso sono identificati due obiettivi e due azioni ed una attiene rispettivamente al rafforzamento della cintura verde delle aree consortili e connessione alla rete del verde ed all'avvio di un programma coordinato con AFOR per la realizzazione e completamento dei sistemi verdi negli agglomerati industriali tutelando le tipicità e specificità degli areali.

In sintesi, con riferimento all'agglomerato di Saline Joniche, il documento identifica le azioni previste per tale ASI che corrispondono a quelle riportate nella sottostante tabella.

<b>ASIREG – Programma di attività 2003-07 -Matrice delle attività riguardanti l'area di Saline Joniche</b>	
Strategia infrastrutturale	<i>Creazione infrastrutture di base per aree e siti dimessi - Cablaggio area industriale</i>
	<i>Creazione di un polo specializzato nel settore della pesca</i>
Strategia di sviluppo	<i>Creazione di un Centro servizi per le PMI (intervento orizzontale)</i>
Strategia istituzionale	<i>Programma di cooperazione PMI/Università per favorire trasferimento tecnologico</i>
	<i>Programma di marketing territoriale per favorire gli investimenti e la localizzazione produttiva</i>
Strategia ambientale	<i>Realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate</i>
	<i>Creazione di sistemi di monitoraggio ambientale</i>
	<i>Sistemi di energia</i>
	<i>Potenziamento delle infrastrutture della rete del verde(intervento orizzontale)</i>

Il Programma 2003-07, contiene una sezione dedicata specificatamente all'Agglomerato industriale di Saline Joniche dove è descritto, sotto diversi profili, l'intervento previsto ovvero il "Potenziamento ed ampliamento dotazione tecnologica ed infrastrutturale materiale ed immateriale dell'agglomerato industriale di Saline Joniche". In tale caso l'Ente proponente e realizzatore è il Consorzio ed il PIT di competenza è quello dell'Area Greca mentre il territorio interessato è quello del Comune di Montebello Jonico.

Gli obiettivi identificati ed associati alle azioni previste sono:

- migliorare e specializzare le condizioni di offerta territoriale per insediamenti produttivi, mediante la riqualificazione ed ampliamento dei siti industriali afferenti all'agglomerato con una previsione su un'area estesa per 90 ha;
- accrescere la dotazione tecnologica mediante la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione a banda larga;
- sostenere il processo di sviluppo di nuove imprenditorialità nel settore della pesca consentendo l'utilizzazione dell'infrastruttura portuale e realizzando un circuito infrastrutturale e strutturale per specializzare l'area nel comparto ittico;
- contribuire allo sviluppo del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione di interventi mirati alla ottimizzazione delle strutture connesse al ciclo dell'acqua, al miglioramento delle attività produttive sia sotto il profilo dell'efficienza ambientale dei processi produttivi, sia sotto il profilo dell'implementazione di sistemi di monitoraggio-controllo del sito produttivo e di gestione ambientale delle unità locali in un quadro di area ecologicamente attrezzata, ed infine, sotto il profilo dell'efficienza energetica anche attraverso la realizzazione di una rete di produzione e distribuzione di energia da fonte eolica.

Gli obiettivi strategici del progetto sono riassunti nel:

- consentire il completamento delle infrastrutture di base e terziaria ed il suo potenziamento attraverso l'offerta di servizi reali, materiali ed immateriali, e di supporto allo sviluppo imprenditoriale locale;
- specializzare l'area industriale favorendo gli insediamenti del comparto dei servizi e della distribuzione commerciale e logistica del comparto ittico in un'ottica di integrazione e protodistrettualizzazione.

In tale documento specifico sono inoltre indicati i punti di coerenza dell'intervento previsto con la Misura POR Calabria, con gli obiettivi specifici del PSM definiti dalla Delibera CIE 14.5.99, con il PIT Area Grecanica e sono indicate le relazioni funzionali con le iniziative produttive private (necessità di rendere le aree utili per insediamenti compatibili e sostenibili con le vocazioni espresse dall'area e attrezzando delle aree per le specializzazioni orientate al settore ittico per sfruttare la struttura portuale) e la coerenza con la priorità delle Pari opportunità, prevista dal QCS. Nel documento sono inoltre riportate ulteriori tabelle inerenti la quantificazione degli obiettivi, la fattibilità dell'intervento, la sua sostenibilità ambientale, il contributo all'adozione al principio di pari opportunità, l'impatto del progetto (effetti attesi) e la sostenibilità finanziaria.

### 2.6.3 Progetto Integrato Territoriale n. 23 "Area Grecanica"

I Progetti Integrati Territoriali (PIT) sono individuati quali strumenti per sostenere la realizzazione, crescita ed implementazione dei sistemi locali di sviluppo all'interno del Programma Operativo Regionale Calabria 2000/2006 (POR), approvato con Decisione della Commissione Europea del 8.8.2000, n. 2000/2345 e modificato con Decisione 2004/5187 del 15.12.2004. I singoli PIT sono associati alle relative aree territoriali che sono state individuate con la D.G.R. 27.4.2001, n. 354 e tra queste la n. 23, denominata "Area Grecanica", interessa il Comune di Montebello Ionico ed anche il confinante Comune di Melito di Porto Salvo. Il PIT n. 23 è stato assunto con Accordo di Programma, in data 2.3.2005, tra la Regione Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, i Comuni territorialmente interessati, la Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Capo Sud. Il citato Accordo di Programma è finalizzato all'attuazione delle infrastrutture materiali e immateriali, degli interventi del FSE e delle operazioni in regime di aiuto, come individuati nelle schede inserite negli Allegati n. 3, 4 e 5 dello stesso Accordo e come previsti dal PIT. La durata dell'accordo è stabilita fino al 30.6.2009. L'Accordo è integrato da sette Allegati ovvero, il Quadro Generale, il Quadro riepilogativo degli interventi, le tre Schede degli interventi (per le infrastrutture, per il regime di aiuto e per il FSE), lo Schema di convenzione per l'attuazione del PIT ed infine le Indicazioni per la sostenibilità ambientale.

Il Quadro Generale si articola in Schede, la prima di "Analisi del contesto socio economico", la seconda di "Analisi SWOT", la terza della "Idea strategica", la quarta degli "Obiettivi specifici", la quinta degli "Indicatori" ed infine la sesta del "Partenariato pubblico e privato". La lettura di tale



documento consente di evidenziare alcuni aspetti di maggiore rilevanza ed in particolare le strategie e gli obiettivi del PIT.

Nel Quadro Generale, nella parte relativa all'Analisi del contesto (Scheda 1) ed in dettaglio al punto delle dotazioni infrastrutturali, viene sottolineata, tra i diversi aspetti, la limitatezza delle infrastrutture di trasporto marittimo (strutture portuali non funzionali, con riferimento a Saline Joniche), ed ancora, al punto delle dotazioni di beni culturali, si evidenzia la caratterizzazione per la presenza dell'isola grecanica e dei centri di origine bizantina (VI-XI sec.) o di epoca anteriore, ed al punto della situazione ambientale la presenza di SIC e di "Parchi antropici" promossi dalla Provincia e dai tre PIS regionali.

Nella parte inerente l'analisi SWOT (Scheda 2), si indica, come punto di forza, la "presenza di aree industriali dismesse, di PIP negli strumenti urbanistici comunali e dell'infrastruttura portuale di Saline Joniche che possono costituire importanti fattori localizzativi di nuovi impianti produttivi", e viceversa, come punto di debolezza, "il degrado ambientale di alcune aree oggetto di investimenti industriali ed infrastrutturali falliti con conseguente presenza di forti impatti negativi (per es. erosione di molte spiagge del litorale)".

L'idea strategica del PIT (Scheda 3) è quella di "riqualificare il patrimonio storico culturale ed ambientale dell'Area in un'ottica di sviluppo sostenibile, potenziando i valori e le risorse caratteristiche dell'identità grecanica". Gli indirizzi strategici sono ricondotti, riconsiderando le strategie derivanti dall'idea forza, a due principali:

- tutelare e valorizzare l'ingente patrimonio culturale ed ambientale caratteristico dell'Area Grecanica, sia come risorsa fondamentale per il potenziamento del sistema di offerta turistica, che come pre-condizione per il recupero dell'identità delle popolazioni locali, potenziando e mettendo in rete le varie risorse ed aumentandone la visibilità e modalità di fruizione;
- segnare la discontinuità ed invertire definitivamente la rotta nelle politiche del territorio per una crescita sociale ed economica dell'area, operando in una logica di processo, a partire dalla rete di esperienze avviate, con l'obiettivo di potenziare i nodi esistenti e di crearne altri di valenza strategica nei settori e nei territori sprovvisti.

La strategia di sviluppo del territorio del PIT Area Graecanica parte da una riflessione e dai dati di contesto che mettono in evidenza le scelte errate ed i disastrosi fallimenti del periodo anni '70 e metà anni '90, con riferimento alla Liquichimica Biosintesi ed alle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato che hanno avuto il solo effetto di distruggere parte del patrimonio ambientale ed agricolo più importante dell'Area. Allo stesso modo si cita, come aspetto negativo, "la realizzazione di opere infrastrutturali inadeguate (Porto di Saline) che hanno provocato l'erosione di alcune tra le spiagge più belle dell'intero litorale costiero dell'Area (alcune di queste spiagge devastate dall'erosione sono riconosciute come SIC)".

Il PIT, con riferimento alle scelte strategiche assunte, definisce quale obiettivo generale quello di "aumentare il grado di indipendenza economica tramite la localizzazione di nuove imprese di produzione e servizi e il potenziamento di quelle esistenti facilitando la fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, la partecipazione della popolazione al mercato del lavoro regolare e le condizioni di legalità e coesione sociale".

Gli obiettivi specifici del PIT (Scheda 4) sono i seguenti:

- sostenere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi e dei centri interni che presentano maggiori rischi di abbandono;
- sostenere la qualificazione degli insediamenti di costa attraverso la riorganizzazione funzionale degli spazi e dei servizi alle persone ed alle attività economiche (in una logica di rete), il miglioramento della qualità ambientale, la tutela delle coste, la valorizzazione del patrimonio pubblico esistente inutilizzato;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale dell'Area Grecanica potenziando ed accrescendo la qualità della vita e le possibilità localizzative di imprese ecoturistiche;
- promuovere la coesione sociale;
- sostenere lo sviluppo integrato delle micro-attività economiche presenti sul territorio in una logica di filiera territoriale.



Per quanto riguarda gli interventi previsti dal PIT, riportati in schede incluse nell'Allegato 3, si richiama quello denominato "Interventi di valorizzazione delle aree SIC dell'Area Grecanica" che riguarda tutti i siti e si articola in una attività conoscitiva ed in una che comprende la tutela e valorizzazione finalizzata alla conservazione degli habitat.

### 3 AREE PROTETTE

#### 3.1 Parchi e Riserve naturali

##### 3.1.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali

La Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/1991) classifica le aree naturali protette in:

- Parchi Nazionali. Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione. Sono istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- Parchi naturali regionali e interregionali. Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Sono istituiti dalle Regioni.
- Riserve naturali. Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica. In base al pregio degli elementi naturalistici contenuti possono essere statali o regionali.

Con la L.R. 14 Luglio 2003, n. 10, "Norma in materia di aree protette" la Regione Calabria, nell'ambito dei principi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di "garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate".

Nel dettaglio i principali obiettivi della legge sono:

- conservazione del patrimonio forestale, miglioramento dei boschi esistenti tramite interventi di rimboschimento, ricostituzione dei boschi degradati finalizzata alla salvaguardia degli habitat naturali e della biodiversità;
- salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- difesa della flora e della fauna, delle associazioni vegetali, forestali, delle formazioni paleontologiche di comunità biologiche, del paesaggio naturale ed antropizzato tradizionale, dei biotipi, dei valori scenici e panoramici, degli equilibri ecologici e del patrimonio biogenetico; disciplina del corretto uso del territorio, la conoscenza della natura e l'educazione ambientale dei cittadini;
- miglioramento delle condizioni di vita mediante la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibili le aree protette ed incentivare le attività economiche ed imprenditoriali;
- conoscenza scientifica della flora e della fauna calabresi utile a realizzare il censimento delle specie biologiche con particolare attenzione alle specie endemiche e rare.

Il sistema regionale delle aree protette della Calabria è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni delle stesse, nelle seguenti categorie:

- a) Parchi naturali regionali;
- b) Riserve naturali regionali;
- c) Monumenti naturali regionali;
- d) Paesaggi protetti;
- e) Paesaggi urbani monumentali;
- f) Siti comunitari;
- g) Parchi pubblici urbani e giardini botanici.

Il sistema è completato con le aree corridoio della rete ecologica.

Le aree protette sono istituite con legge regionale nel rispetto della legge 394/9; dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta e fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono adottate misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

La Regione Calabria effettua la programmazione, degli interventi relativi alle aree protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale, attraverso il Programma Triennale per le aree protette sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico e tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Il Programma può procedere all'individuazione di nuove aree di reperimento di interesse naturalistico, indica in quali aree, tra quelle previste, la Regione intende istituire nel periodo di riferimento parchi o riserve naturali individuandone la perimetrazione provvisoria, ripartisce le risorse finanziarie disponibili tra ciascuna area protetta, istituita o di nuova istituzione, prevedendo anche contributi per particolari progetti di recupero, di restauro e/o valorizzazione ambientale, per l'informazione ed educazione ambientale e per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali dei parchi regionali ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio delle attività agricole compatibili.

Le aree protette attualmente istituite in Regione Calabria corrispondono a 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Regionale, 16 Riserve naturali statali, 2 Riserve naturali regionali, 1 Zona umida e 1 Riserva naturale marina.

### 3.1.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

L'ASI di Saline Joniche e l'area di insediamento della centrale non sono direttamente interessate da aree protette e nemmeno nell'area ristretta di indagine (5 km di raggio) ricadono aree protette. Solo all'esterno dell'area vasta di indagine (10 km di raggio) si trova la prima area protetta istituita corrispondente a quella del Parco nazionale dell'Aspromonte<sup>10</sup>.

## 3.2 **Rete natura 2000: SIC e ZPS**

### 3.2.1 Riferimenti normativi

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d'intervento dell'Unione Europea per la tutela del territorio ovvero per attuare una politica più incisiva di salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna attraverso una *rete* coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità del territorio dell'Unione Europea.

I siti che compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentati dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d'interesse europeo. Quando un SIC (proposto dalle Regioni) viene inserito nell'Elenco Comunitario lo Stato membro designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). I siti della Rete Natura sono regolamentati dalle Direttive Europee 79/409/CEE e 92/43/CEE anche se la legislazione europea, fissati gli obiettivi generali, lascia gran parte degli strumenti per realizzarli agli Stati membri.

In Italia l'individuazione di SIC e ZPS è avvenuta tra il 1995 e il 1996, grazie alla realizzazione del progetto LIFE "Bioitaly". Il censimento dei siti è stato diretto dal Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura con il coordinamento tecnico dell'ENEA e affidato alle regioni che sono state supportate da università e centri di ricerca. Il Ministero ha previsto, oltre al censimento di SIC e ZPS anche quello del SIN (Siti di Interesse Nazionale) e SIR (Siti di interesse Regionale), ovvero siti che contengono habitat e specie ritenuti importanti a livello locale, pur non essendo presenti nelle liste degli allegati alla Direttiva 92/43/CEE.

La direttiva 92/43/CEE "Habitat" è stata recepita dallo stato italiano con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Il DPR n. 357/1997 e s.m.i.

<sup>10</sup> Si rimanda alla Tavola "Aree naturali protette – Rete natura 2000" per la rappresentazione.

definisce il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) come “*un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione*”.

La direttiva europea 79/409/CEE, la cosiddetta direttiva “Uccelli”, prevede, per le specie d'avifauna elencate nell'allegato I, misure speciali di conservazione dell'habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Si classificano in particolare come zone di protezione speciale (ZPS) i territori più idonei per presenza di habitat e sufficiente estensione alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime.

La Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 – “Norme in materia di aree protette”, inserisce i siti Natura 2000 quali parte integrante del sistema regionale delle aree protette, prevedendone l'iscrizione nel Registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria. Tali ambiti, inoltre, insieme alle aree protette già istituite ed a quelle di prossima istituzione, vanno a costituire la prima ossatura della Rete Ecologica Regionale (RER) la cui realizzazione è stata sostenuta dal POR Calabria 2000-2006. Gli obiettivi principali dell'implementazione della rete sono: recupero delle aree degradate della regione, tutela dei paesaggi e conservazione della flora e della fauna; promozione dell'imprenditoria e dell'ospitalità diffusa.

In Calabria sono stati individuati 179 SIC (estensione totale di 85.609 ha), 4 ZPS (estensione totale di 27.081 ha), 20 Siti di Interesse Nazionale (SIN) e 7 di Interesse Regionale (SIR). In Provincia di Reggio Calabria sono presenti 54 SIC di cui 5 ricadono nell'area vasta di indagine (10 km) e nell'area ristretta di indagine (5 km) e 2 ZPS di cui nessuna ricade nell'area vasta e nell'area ristretta di indagine.

I 5 SIC che interessano le aree di indagine sono i seguenti, tutti appartenenti alla Regione Biogeografica Mediterranea:

- 1.SIC " Fiumara di Melito" (IT9350132);
- 2.SIC “Calanchi di Maro Simone” (IT9350138);
- 3.SIC “Capo dell'Armi” (IT9350140);
- 4.SIC "Saline Joniche " (IT9350143);
- 5.SIC " Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi" (IT9350172);

Il SIC "Fiumara di Melito" (IT9350132) si estende per 193,00 ha. Il sito rappresenta un ambiente tipico di fiumara Jonica calabrese. Sono presenti 6 habitat tra quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 2 specie Importanti di fauna: Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Raganella (*Hyla italica*) e 1 di flora, la Velezia rigida (*Velezia rigida*). Non sono invece presenti specie faunistiche di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Il SIC “Calanchi di Maro Simone” (IT9350138) si estende per 60,00 ha. Sono presenti 2 habitat tra quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 2 specie importanti di flora: fagonia cretese (*Fagonia cretica*), piantaggine calabrese (*Plantago amplexicaulis*). Non sono invece presenti specie faunistiche di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della Direttiva

92/43/CEE. Il sito presenta aspetti calanchivi a *Lygeum spartum* che ospitano una flora steppica assente nel resto d'Italia.

Il SIC "Capo dell'Armi" (IT9350140) si estende per 67,00 ha. Sono presenti 3 habitat tra quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE di 1 specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, la pianta *Stipa austroitalica* nota con il nome di Lino delle fate per le caratteristiche reste lunghe e pelose che formano piumini argentei. Sono inoltre presenti altre specie di flora importanti tra le quali *Aristida palermitana* (*Aristida caerulescens*), Lavanda dell'Egitto (*Lavandula multifida*), Salsola verticillata (*Salsola verticillata schousboe*).

Il SIC "Saline Joniche " (IT9350143) si estende per 38,00 ed è l'unica zona umida nella Calabria meridionale. Sono presenti 4 habitat tra quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e 14 specie di Uccelli (tra cui Tarabusino, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco, Mignattaio, Spatola e Fenicottero) di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e 1 specie importante di flora, la Tamerice delle canarie (*Tamarix canariensis*).

Il SIC " Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi" (IT9350172) è un SIC marino che presenta un ampio tratto di prateria di Posidonia, cenosi climax ad alta biodiversità e si estende per 1789,00 ha. È presente 1 habitat tra quelli inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e una specie faunistica di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, l'invertebrato *Cordulegaster trinacriae*.

### 3.2.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

Nella zona dell'ASI di Saline Joniche e nella zona di insediamento della centrale non ricadono SIC ma si evidenzia che nell'area ristretta di indagine (5 km) ricadono i 5 SIC sopra indicati. In particolare, il SIC "Saline Joniche " (IT9350143), è situato a circa 1 Km dall'area di impianto<sup>11</sup>.

## 3.3 **Zone Umide di importanza internazionale (Ramsar)**

### 3.3.1 Riferimenti normativi

La "Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici", è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971, da un gruppo di paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni partecipanti alla Conferenza internazionale sulla conservazione delle Zone Umide e degli uccelli acquatici. La Convenzione è nata con l'obiettivo di poter disporre di uno strumento a carattere internazionale per la tutela delle Zone Umide, in quanto habitat primari per la vita degli uccelli acquatici ed in particolare per l'avifauna migratrice, ed ha posto le basi per la collaborazione fra stati su tali temi.

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione di Ramsar è stata resa esecutiva con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184.

In Italia, attualmente, sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar, 50 siti, di cui solo 1 presente nella Regione Calabria, il Bacino di Angitola in Provincia di Vibo Valentia.

### 3.3.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

Nell'area dell'ASI di Saline Joniche e nella zona di insediamento della centrale non sono presenti zone Ramsar e nemmeno l'area di indagine ristretta (5 Km) e vasta (10 km) ha interazione con Zone umide di importanza internazionale.

<sup>11</sup> Si rimanda alla Tavola "Aree naturali protette – Rete Natura 2000" per la rappresentazione.

### 3.4 Aree di interesse avifaunistico (IBA)

#### 3.4.1 Riferimenti generali

Il programma IBA (Important Bird Area) è stato messo a punto da Bird Life International, una rete mondiale di associazioni che hanno come obiettivo principale quello della conservazione della biodiversità in generale e dell'avifauna in particolare. Le IBA sono individuate sulla base della presenza di percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate oppure di eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. Nel dettaglio i principali strumenti utilizzati per l'individuazione delle IBA sono due.

Il primo è costituito dalla cosiddetta classificazione "SPEC" (Species of European Conservation Concern) elaborata da BirdLife International e pubblicata in Tucker & Heath 1994, che individua quattro livelli di priorità per la conservazione:

- primo livello (SPEC1): costituito dalle specie globalmente minacciate;
- secondo livello (SPEC2): costituito dalle specie con stato di conservazione sfavorevole in Europa e concentrate in Europa;
- terzo livello (SPEC3): costituito dalle specie con stato di conservazione sfavorevole in Europa ma non concentrate in Europa;
- quarto livello (SPEC4): costituito dalle specie con stato di conservazione favorevole ma interamente concentrate in Europa (e per le quali l'Europa ha quindi una responsabilità primaria).

Il secondo strumento è costituito dall'Allegato I della Direttiva "Uccelli" che elenca le specie considerate prioritarie dalla Direttiva stessa.

L'individuazione avviene da parte delle associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International. In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). Nel 1989 e nel 2000 sono stati pubblicati il primo e il secondo inventario delle IBA italiane da parte della LIPU. Recentemente, inoltre, grazie ad una collaborazione tra LIPU e la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente, sono stati realizzati un aggiornamento ed un approfondimento dell'ultimo inventario, attraverso la revisione completa del sistema IBA - sia per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di selezione dei siti che per la determinazione dei perimetri - l'aggiornamento dei dati ornitologici, la mappatura completa dei siti in scala 1:25.000 su cartografia IGM e su supporto digitale (GIS ArcView) e l'elaborazione di proposte per il completamento della copertura delle ZPS sulla base del sistema delle IBA. In Italia, attualmente, sono state identificate 172 IBA e per quanto riguarda la Regione Calabria<sup>12</sup> sono state individuate 6 IBA di cui due sono localizzate in Provincia di Reggio Calabria, quella di Costa Viola e quella di Aspromonte, quest'ultima ricadente nel Parco dell'Aspromonte e coincidente interamente con la ZPS. Nessuna delle citate IBA ricade nell'area vasta di indagine (10 km di raggio).

#### 3.4.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

Nell'area dell'ASI di Saline Joniche e nella zona di insediamento della centrale non sono presenti IBA e nemmeno l'area di indagine ristretta (5 Km) e vasta (10 km) ha interazioni con IBA.

<sup>12</sup> Relazione LIPU "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas)"



## 4 BENI CULTURALI E PAESISTICI

### 4.1.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali

Il D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, che abroga il D.Lgs del 29.10.1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”, costituisce il riferimento normativo in materia di beni culturali e paesaggistici. Tale decreto, in applicazione dell’articolo 9 della Costituzione, disciplina sia le forme di tutela dei beni culturali (patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario) che quelle dei beni paesaggistici ed ambientali (bellezze naturali; singolarità geologiche; ville, giardini e parchi; immobili di valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e belvederi).

Per quanto riguarda i beni culturali, le disposizioni per la tutela si applicano a seguito di una dichiarazione di interesse od immediatamente nel caso delle cose immobili o mobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico. La tutela dei beni immobili si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e utilizzo per usi incompatibili alla loro conservazione ed in particolare nella preventiva autorizzazione per una serie di interventi come elencati all’articolo 21. L’autorizzazione deve essere richiesta, dai proprietari, possessori o detentori dei beni, all’amministrazione competente al rilascio; tale autorizzazione può essere rilasciata con motivata dichiarazione in sede di conferenza dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in sede di concerto sulla compatibilità ambientale nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 26).

Per quanto attiene ai beni paesaggistici l’assoggettamento a tutela avviene a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141) o per effetto di disposizioni legislative, fino all’approvazione del piano paesaggistico, nel caso delle specifiche categorie di beni elencati nell’articolo 142. La normativa nazionale stabilisce che i beni paesaggistici sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa d’uso il territorio mediante Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (art. 135). Il vincolo di tutela, che riguarda tutti i beni, si esercita nella forma del divieto (per i proprietari, possessori o detentori) di distruggere i beni od introdurre modificazioni e nell’obbligo di sottoporre i progetti delle opere di qualunque genere (salvo quelle elencate all’art. 149) da eseguire alla competente amministrazione ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.

Il D.P.C.M. 12.12.2005, di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, definisce le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della Relazione Paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento ed alla relazione di progetto, l’istanza da presentare per l’autorizzazione paesaggistica.

La L.R. 12.4.1990, n. 23, “Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431”, definisce, all’articolo 6, comma 1, le componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia. Tali misure, definite dal successivo articolo 7 della stessa legge regionale, fatti salvi maggiori vincoli statali e fino all’adozione di uno strumento di pianificazione regionale, si applicano alle componenti puntualmente elencate con esclusione di alcuni casi definiti al comma 2 dell’articolo 6, ovvero: le aree incluse in strumenti urbanistici generali comunali come zone A, B ed E ed in zone C, D ed F, ai sensi del D.M. 1444/1968, nell’ultimo caso purché comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all’articolo 13 della L. 10/1977; le aree ricomprese nella perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell’articolo 18 della L. 865/1971, nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali conformi al D.M. 1444/19968; le aree ricadenti in piani attuativi redatti ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente approvati alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale; le aree incluse in piani regolatori degli agglomerati industriali approvati, limitatamente a quelle aree dotate di opere di urbanizzazione già approvate e finanziate alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. Il comma 3, dell’articolo 6, precisa inoltre che, fatte

salve le competenze statali e le norme della L. 431/1985 e L. 1497/1939, per i Comuni dotati di PRG, le norme di salvaguardia si applicano fino al 31.7.1991 mentre per i Comuni dotati di PRG obbligati all'adeguamento degli stessi, l'applicazione delle norme vale sino alla definitiva approvazione del piano adeguato.

#### 4.1.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

Il quadro relativo alla presenza di beni paesistici nel territorio del Comune di Montebello Jonico e nel territorio dei confinanti Comuni di Melito di Porto Salvo e di Motta San Giovanni, ricostruito sulla base delle informazioni e delle cartografie contenute nel SITAP del Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, è quello di seguito riportato<sup>13</sup>.

I beni paesistici vincolati presenti nel territorio del Comune di Montebello Jonico, appartengono ad alcune categorie di beni di cui all'articolo 142 del D.lgs 42/2004 (ex L. 431/85), ovvero ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare, ai corsi d'acqua ed ai laghi (con le relative fasce contermini rispettivamente di 150 e 300 metri), ed ai boschi e foreste, mentre non risultano altri beni paesistici vincolati ai sensi della ex L. 1497/39 ed ex L. 431/85, compresi i cosiddetti "Galassini" emanati con specifico decreto ministeriale, che conservano tuttora efficacia ai sensi dell'art. 157 del D.lgs 42/2004. Per quanto riguarda i beni paesistici vincolati, considerando l'area di insediamento della centrale e quella immediatamente circostante, sono individuati i seguenti: la fascia costiera; i corsi d'acqua corrispondenti alla Fiumara di Sant'Elia e ad altra Fiumara non specificata ma che corrisponde alla F. Monteneo; il lago che corrisponde al Pantano di Saline Joniche. Nella zona di insediamento della centrale ricadono la fascia costiera e quella contermina ai due citati corsi d'acqua ma in tale caso si ritiene che valgano le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 142 del D.lgs 42/2004, ovvero non sono compresi tra i citati beni vincolati le aree che, al 6.9.1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2.4.1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

In base alla L.R. 23/1990, che contiene disposizioni connesse all'attuazione della ex L. 431/1985, si devono inoltre considerare le componenti territoriali a cui si applicano le misure minime di salvaguardia stabilite all'articolo 7. In assenza di strumenti di pianificazione regionali e provinciali vigenti e non risultando disponibile l'identificazione cartografica delle stesse componenti, che avrebbe dovuto essere effettuata dalla Regione Calabria, e nemmeno essendo le stesse identificate e perimetrate nel vigente PRG del Comune di Montebello Jonico, si ritiene comunque di potere identificare alcune delle componenti sulla base di quelle elencate all'articolo 6. Con riferimento all'area di insediamento della centrale ed a quella immediatamente circostante sono individuabili: i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (Pantano di Saline); i fiumi, torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (R.D. 1775/1933) e le relative sponde o piedi dagli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Fiumara Sant'Elia e Fiumara Monteneo); le zone di interesse archeologico nonché una fascia di protezione pari a 10 metri in zone A e B, a 50 metri in zone C ed F ed a 100 metri nelle altre zone (sito vincolato associato ad insediamento del IV-V secolo a.C.).

L'area di insediamento della centrale, comprese le due zone interne all'area portuale, in base alla lettura del comma 2 dell'articolo 6, che identifica le eccezioni all'assoggettamento alle misure di salvaguardia, si ritiene rispondere ad uno dei casi previsti per i quali, quindi, non si applicano le citate misure. In particolare non sono applicabili le salvaguardie per il territorio costiero, la cui fascia ricade sull'intera area d'insediamento, e per i corsi d'acqua (Fiumara Monteneo e Fiumara Sant'Elia, le cui fasce interessano integralmente od in parte l'area della centrale e l'area portuale.

<sup>13</sup> Si rimanda alla Tavola "Beni culturali e paesistici vincolati o segnalati" per la rappresentazione.

Per quanto riguarda la fascia costiera, sottoposta a vincolo paesistico dal D.lgs 42/2004 ed a misure di salvaguardia dalla L.R. 23/1990, si evidenzia che le norme si applicano per il tratto di spiaggia che non ricade all'interno del perimetro dell'area ASI. In tale caso, il primo tratto di spiaggia a ridosso del molo est del porto è interessato dall'attraversamento delle tubazioni delle prese acqua a mare e dalle tubazioni della restituzione acque a mare, ma in tale caso, i tubi saranno posati in sottosuolo e non si determinerà una modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi.

Nel territorio del Comune di Melito di Porto Salvo, considerando la zona vicina al confine con il Comune di Montebello Jonico e la zona confinante con il perimetro dell'ASI di Saline Joniche e dell'area di insediamento della centrale, i beni paesistici vincolati corrispondono alle già citate fascia costiera e corso d'acqua della Fiumara di Sant'Elia, a cui si aggiunge l'intera area del primo entroterra costiero, per effetto del vincolo (ex L. 1497/39) emanato con D.M. 1.10.1974, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 27.2.1975. Tale vincolo specifico riguarda la zona denominata come "Area panoramica collinare caratterizzata da vegetazione arborea a diretto contatto col mare, sita nel Comune di Melito di Porto Salvo". Nel testo del decreto si legge che tale zona "ha una buona vegetazione arborea a diretto contatto col mare nonché meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno ed alle accidentalità dei colli e colline", ed ancora, "quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto agli osservatori che percorrono sia la strada nazionale che la ferrovia".

Nel territorio del Comune di Motta San Giovanni, non direttamente interessato dall'ASI di Saline Joniche ed ovviamente dall'area d'insediamento della centrale, ma considerato in quanto confinante ad ovest con il Comune di Montebello Jonico, nella fascia a ridosso dei citati limiti amministrativi, i beni paesistici vincolati corrispondono alle già citate fascia costiera a cui si aggiunge l'intera area del primo entroterra costiero, per effetto del vincolo (ex L. 1497/39) emanato con D.M. 10.2.1974, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 25.7.1974. Tale vincolo specifico riguarda la zona denominata come "Area panoramica costiera caratterizzata dalla presenza di rilievi collinari sita nel Comune di Motta San Giovanni"; la descrizione dell'interesse paesistico, fatta nel decreto, coincide sostanzialmente con quella relativa a Melito di Porto Salvo.

Per quanto riguarda i beni culturali vincolati, nell'area di insediamento della centrale non risultano essere presenti ma si segnala, come individuato sul sito della Regione Calabria, nella sezione del SIT del Centro Cartografico Regione Calabria, l'esistenza di un sito archeologico vincolato, localizzato tra la Fiumara di Monteneo, la vecchia e la nuova Strada Statale Ionica, vicino al perimetro esterno dell'area di ubicazione della centrale<sup>14</sup>. Tale sito archeologico, secondo quanto riportato nel PIT23 dell'Area Grecanica, nell'Allegato al Quadro Generale relativo al Censimento dei Beni Culturali ed Ambientali, è identificato come insediamento del secolo IV-V d. C. a Saline Joniche.

## 5 VINCOLI

### 5.1 Vincolo sismico

#### 5.1.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali

Il D.P.R. 6.6.2001, n. 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", all'articolo 83, che riprende l'articolo 3 della Legge 2.2.1974, n. 64 e gli articoli 54 e 93 del D.lgs 31.12.1998, n. 112, stabilisce che tutte le costruzioni la cui sicurezza può comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzare in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, sono disciplinate, oltre che da norme tecniche per l'edilizia di carattere generale riportate all'articolo 52 (progettazione, esecuzione e collaudo di edifici e di altre opere speciali; carichi e sovraccarichi; verifica di sicurezza; indagini su terreni e rocce; opere di sostegno e fondazione;

<sup>14</sup> Si rimanda alla Tavola "Beni culturali e paesistici vincolati o segnalati" per la rappresentazione.

protezione dagli incendi), da specifiche norme tecniche emanate con decreti ministeriali. L'articolo 83 stabilisce inoltre che con decreto ministeriale sono definiti anche i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziali del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quanto specificato dalle norme tecniche e che le Regioni provvedono all'individuazione delle zone dichiarate sismiche ed alla formazione ed aggiornamento degli elenchi. Il successivo articolo 84, che riprende l'art. 4 della L. 64/1974, precisa che le norme tecniche specifiche definiscono, in relazione ai diversi gradi di sismicità, l'altezza massima, le distanze minime, il dimensionamento e la verifica delle diverse parti della costruzione, le fondazioni e le parti in elevazione, ed inoltre dispone che devono essere esaurientemente accertate le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione da estendere, nel caso di costruzioni su pendii, al di fuori dell'area edificatoria. L'articolo 93 e l'articolo 94, che riprendono rispettivamente gli articoli 17 e 19 e l'articolo 18 della L. 64/1974, stabiliscono che nelle zone sismiche per procedere ad interventi edilizi deve essere effettuata la denuncia dei lavori o richiesta l'autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Il D.M. 16.1.1996, del Ministero dei LL.PP., definisce le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 della L. 64/1974, ovvero i criteri generali di progettazione e le disposizioni generali relative agli edifici ed alle opere di sostegno dei terreni da applicare per le costruzioni in zone dichiarate sismiche.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 concernente "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", nelle more dell'espletamento degli adempimenti dell'art. 93 del D.Lgs n. 112/1998, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni". Tali norme sono riportate come Allegati all'Ordinanza.

L'Ordinanza prevede inoltre che le Regioni, sulla base dei criteri generali dettati nell'Allegato 1 (criteri per l'individuazione delle zone sismiche che rimandano ad una distinzione secondo 4 zone sismiche), provvedono all'individuazione e formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche lasciando facoltà di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica nelle zone 4.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.4.2006 approva i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione ed aggiornamento degli elenchi ed anche la mappa della pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale. I criteri per l'individuazione delle zone sismiche sono definiti all'allegato 1A, con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14.9.2005, e sono previste quattro zone. All'allegato 1B è riportata la mappa della pericolosità sismica a scala nazionale da assumere quale riferimento per l'assegnazione di un territorio ad una delle diverse quattro zone sismiche predefinite.

Nel caso dell'attività svolta dalla Regione Calabria, il cui territorio è classificato come zona sismica fin dal 1909, è stata attivata, già dal 1974, una procedura di analisi geologica del territorio ai fini della pianificazione, successivamente regolamentata dalla L.R. 19.12.1994, n. 17, "Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche", e dalla L.R. 27.4.1998, n. 7, "Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741". La citata L.R. 7/1998, stabilisce i criteri da osservare per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ed anche, all'articolo 11, le "Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti". I criteri e le condizioni andranno riviste alla luce del già citato Testo Unico sull'edilizia, promulgato con il D.P.R. 6.6.2001, n. 380.

La Regione Calabria, con la D.G.R. 10.2.2004, n. 47, prende atto dei Criteri per l'individuazione delle zone sismiche e della conseguente prima individuazione dei Comuni classificati sismici nel territorio regionale come da elenco riportato nell'Allegato a dell'Ordinanza del PCM 3274/2003, aggiornando, conseguentemente, la classificazione sismica come da elenco allegato alla stessa delibera.

Alcuni aspetti inerenti il vincolo sismico sono considerati nella L.R. 16.4.02, n. 19, “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, con riferimento ai contenuti dei diversi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Al momento la Regione Calabria non si è dotata del previsto QTR ed anche la Provincia di Reggio Calabria non ha approvato il PTC; l’unico atto di riferimento sono le Linee Guida della pianificazione regionale, rispondenti al dettato dell’art. 17, comma 5, della L.R. 19/2002, approvate con D.C.R. del 10.11.2006, n. 106 di cui si richiamano, di seguito, i riferimenti contenuti inerenti agli aspetti sismici.

Le Linee Guida, al paragrafo 3.4 della Parte Prima del documento, prevedono alcune direttive di riduzione e prevenzione del rischio sismico, e stabiliscono che il QTR, “tenuto conto delle recenti modifiche della classifica sismica e dell’evoluzione, in termini di aggiornamento e miglioramento, della normativa sismica, identifica come areali di rischio sismico tutti gli ambiti sede di elementi a rischio esistenti appartenenti tanto al sistema insediativo che a quello relazionale, nonché, in casi particolari, al sistema naturalistico ambientale”. In tale punto si precisa inoltre che, per le prerogative sancite dall’art. 17, comma 3b della L.R. 19/2002, la Regione “provvede alla classifica sismica del territorio individuando le zone a differente pericolosità sismica di base e per le stesse caratterizza il livello di pericolosità di base”, e che “resta fissato il principio che attraverso lo studio delle variazioni locali di pericolosità, di vulnerabilità delle strutture, di vulnerabilità urbana e di esposizione, secondo le metodologie più avanzate della microzonazione sismica integrata nella pianificazione urbanistica e territoriale, gli strumenti di pianificazione a qualsiasi livello, devono perseguire lo scopo di migliorare la conoscenza del rischio sismico e di attuare tutti i possibili criteri di scelta e interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione dello stesso, secondo un approccio graduale e programmato alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione”.

Le Linee Guida, al punto Rischio sismico del paragrafo 4.3 della Parte Prima del documento, con riferimento al PTCP evidenziano che lo stesso dovrà definire gli elementi di valutazione del rischio sismico e che, ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 19/2002, deve costruire tutto il quadro conoscitivo dei rischi. In dettaglio si sottolinea che i PTCP, “a cui compete la definizione dei quadri conoscitivi dei rischi anche ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, ai sensi della Legge 225/92 e L.R. 4/97, identificheranno cartograficamente gli areali di rischio sismico, sulla base di credibili scenari di pericolosità complessiva e di danneggiamento, tenendo perciò conto della combinazione dei parametri di pericolosità di base, di pericolosità locale e vulnerabilità, con riferimento agli insediamenti e alle principali infrastrutture viarie e di trasporto, alle reti di erogazione della corrente elettrica e del gas, alle condutture dell’acqua potabile, alle reti fognarie e telefoniche”. I PTCP, con riferimento alle citate basi, “stabiliranno azioni, misure di salvaguardia e interventi per la messa in sicurezza del territorio”.

Le Linee Guida stabiliscono inoltre le prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture, identificando fattori escludenti e fattori limitanti.

I fattori escludenti riguardano le aree: in cui gli effetti cosismici si possono risolvere in rotture superficiali per rimobilizzazioni di faglie, in stabilizzazioni di pendii, in invasione del mare; ad elevato potenziale di liquefazione; in cui si realizzano forti contrasti orizzontali di proprietà meccaniche dei terreni: precluse all’edificazione dalla vigente normativa sismica.

I fattori limitanti sono previsti in aree: con situazioni in cui gli effetti cosismici temibili possono essere rappresentati da fenomeni di densificazione e/o liquefazione dei terreni a potenziale medio basso; in cui sussistono condizioni litostratigrafiche, strutturali e morfometriche che possono dar luogo a effetti combinati di amplificazione sismica.

Le Linee Guida, al punto Rischio sismico del paragrafo 5.7 della Parte Prima del documento, con riferimento al PSC, strumento che, in base all’articolo 20 della L.R. 19/2002, disciplina l’uso del territorio in relazione alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica, evidenziano che lo stesso dovrà identificare la pericolosità sismica locale, riconoscendo e distinguendo le situazioni che possono generare amplificazioni o instabilizzazioni a vario livello. Anche in tale caso sono definite le prescrizioni relative alle localizzazioni delle aree di espansione e delle infrastrutture, identificando fattori escludenti e fattori limitanti che risultano essere identici a quelli previsti con riferimento ai PTCP.




Le Linee Guida, nel Capitolo I della Parte Seconda dedicata alla “difesa del suolo – rischi geologici e georisorse”, evidenziano che la L.R. 19/2002 richiede esplicitamente agli strumenti di pianificazione di farsi carico dei problemi di pericolosità e rischi geologici del territorio e contribuire alla prevenzione e alla riduzione e mitigazione degli stessi, e successivamente riportano considerazioni generali e riferimenti metodologici su come considerare il rischio sismico, il rischio idrogeologico ed il rischio estrattivo, in sede di pianificazione. Al paragrafo 1.3, con riferimento ai rischi connessi a frane, alluvioni, erosioni costiere e terremoti, si precisa che le Schede Tecniche I e II, successivamente riportate nel documento, hanno valore di direttiva. La Scheda Tecnica I, che riguarda le metodologie per l’analisi di pericolosità e rischi geologici, contiene anche indicazioni sul rischio sismico ovvero sulle modalità di valutazione dello stesso. La Scheda Tecnica II riguarda la componente geologica per il PSC e sostanzialmente sono forniti i criteri e le metodologie da osservare per produrre gli studi e gli elaborati cartografici necessari per dare valenza alla componente geologica, in sede di formazione del PSC. In particolare sono definite anche le modalità da seguire per la redazione della Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale e sono descritte e riunite in gruppi le categorie a cui fare riferimento e si precisa che, individuate, delimitate e cartografate tale aree si potrà valutare la loro incidenza tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle stesse Linee Guida che sono state precedentemente richiamate.

#### 5.1.2 Quadro inerente all’area dell’impianto

Il territorio del Comune di Montebello Jonico, in base alla mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e riportata come Allegato 1B dell’O.P.C.M. del 28 aprile 2006, n. 3519, risulta soggetto a valori di accelerazione (con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) compresi tra 0,225 g e 0,275 g.

Il Comune di Montebello Jonico, in base alla classificazione sismica del 2004, di cui alla DGR 47/2004, è associato alla zona sismica 1, il livello più alto di rischio previsto dalle normative nazionali e regionali. Ne consegue che il vincolo sismico previsto per l’area comporta l’applicazione dei massimi livelli di tutela, con riferimento a quanto definito dal D.P.R. 6.6.2001, n. 380, in particolare all’articolo 84, che riprende l’art. 4 della L. 64/1974, ed agli articoli 93 e 94, che riprendono rispettivamente gli articoli 17 e 19 e l’articolo 18 della L. 64/1974, ed anche a quanto definito dal D.M. 16.1.1996 e dalla O.P.C.M. 3274/2003.





**Figura 4.1**  
 Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (In <http://zonesismiche.mi.ingv.it/>)




Figura 4.2

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (In <http://esse1-gis.mi.ingv.it/>)

## 5.2 Vincolo idrogeologico

### 5.2.1 Riferimenti normativi nazionali e regionali

Il R.D. 30.12.1923, n. 3267, all'articolo 7, stabilisce che le trasformazioni dei terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dello stesso decreto, sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato, ora sostituito dalle Regioni o dagli organi competenti individuati dalla normativa regionale.

### 5.2.2 Quadro inerente all'area dell'impianto

Il vigente PRG del Comune di Montebello Jonico, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 1635 del 30.11.1994 e soggetto a successiva Variante approvata con Decreto n. 418 del 4.7.97, identifica e delimita le aree a vincolo idrogeologico.

L'area direttamente interessata dalla realizzazione della centrale ricade, per una limitata porzione sul lato ovest, in una zona identificata come zona a vincolo idrogeologico, associata all'articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; tale norma precisa che "il vincolo si concretizza nell'osservanza delle norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal R.D. 16 maggio 1926 n. 1126".

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, approvato dalla Regione Calabria con D.G.R. 28.12.2001, n. 115 e successivamente integrato (atto Comitato Istituzionale del 31.7.2002), tra le carte di sintesi, comprende la Tavola 9 "Carta dei Vincoli", che riporta: le zone non soggette a vincolo

idrogeologico; le zone soggette a vincolo idrogeologico; le zone a vincolo idrogeologico in fase di elaborazione.

L'intera Provincia di Reggio Calabria, e quindi tutto il territorio del Comune di Montebello Jonico, rientra attualmente nelle "Zone con vincolo in fase di elaborazione". Le Norme di Attuazione del PSAI non considerano tale categoria di Zone e non dettano quindi specifiche norme da osservare.

## 6 CONCLUSIONI

Con riferimento ai piani e programmi di maggiore rilievo si riportano delle note conclusive di sintesi al fine di evidenziare gli aspetti significativi in termini di relazione tra i vincoli e gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni dei piani e l'intervento di realizzazione della centrale a carbone.

### 6.1 Aspetti della pianificazione territoriale-paesistica ed urbanistica

La Regione Calabria, che con la L.R. 19/2002 ha ridefinito gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, non è dotata del previsto Quadro Territoriale Regionale e nemmeno di altro e precedente strumento di pianificazione territoriale regionale. Al momento sono state approvate, con D.C.R. 106/2006, le Linee Guida della Pianificazione Regionale e lo Schema base della Carta Regionale dei Luoghi, che non determinano una relazione diretta con l'area interessata dalla realizzazione della centrale. Tali documenti contengono, infatti, principi e riferimenti di ordine generale, indicano obiettivi generali di riferimento e includono gli obiettivi, direttive e prescrizioni da assumere in sede di redazione degli strumenti previsti dalla citata legge regionale. Anche nel caso della Provincia di Reggio Calabria non sono vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed il PTCP risulta attualmente in fase di redazione.

Nel caso del Comune di Montebello Jonico, non ancora dotato del Piano Strutturale Comunale, previsto dalla L.R. 19/2002, risulta vigente un Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. 1635/1994, successivamente soggetto a Variante approvata con Decreto 418/1997. L'area interessata dalla localizzazione della centrale ricade interamente all'interno del perimetro della "Zona a vincolo – confini ASI" e per una porzione limitata dell'impianto si ha anche una sovrapposizione con una zona a vincolo idrogeologico che comporta l'applicazione delle procedure stabilite dal R.D. 3267/1923. Per quanto riguarda la zona ASI (Area di Sviluppo Industriale) non si riscontra un relazione diretta nelle Norme Attuative ma si deduce che per tale area si rimanda ai piani specifici delle zone d'insediamento produttivo e quindi a quelli dell'ASIREG. L'ASIREG ha in corso la redazione del nuovo Piano Regolatore Territoriale (PRT) dell'ASI di Saline Joniche mentre quello adottato con Delibera 270/1978, che identificava il perimetro della zona industriale e la suddivisione interna, è decaduto ripristinando, di fatto, il rimando al vigente PRG. Per quanto attiene all'ASIREG si cita invece il documento di programmazione denominato "Programma di attività 2003-07" che, in riferimento all'area industriale di Saline Joniche, indica quale obiettivo strategico la "specializzazione dell'area industriale favorendo gli insediamenti del comparto dei servizi e della distribuzione commerciale e logistica del comparto ittico in un'ottica di integrazione e protoindustrializzazione".

In base agli strumenti urbanistici, comunque, l'impianto ricade all'interno di una zona industriale e non risultano quindi incompatibilità tra le norme ed il tipo d'intervento e la destinazione d'uso prevista.

### 6.2 Aspetti della pianificazione di settore energetica

Il principale strumento di programmazione di settore per l'energia, a livello regionale, è il Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con D.C.R. 315/2005 che definisce gli obiettivi generali ed indica, quale priorità, il ricorso alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggiore tutela ambientale ovvero la riduzione delle emissioni inquinanti. Il Piano contiene scenari tendenziali ed obiettivi al 2010 e, tra i diversi punti, evidenzia che l'insediamento di nuovi impianti di produzione di energia termoelettrica deve essere attentamente valutato ed attuato in conformità con le indicazioni contenute nello stesso Piano.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento europeo e nazionale, oltre al richiamo agli impegni assunti con riferimento al Protocollo di Kyoto, si evidenziano le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e Parlamento Europeo "Produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020", del gennaio 2007. In tale Comunicazione si afferma che il carbone potrà essere utilizzato solo con il ricorso a tecnologie di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> (CCS), in grado di ridurre drasticamente la sua

immissione. Nella Comunicazione si afferma che dovrà essere evitato che gli impianti nuovi, che entreranno in funzione prima del 2020, siano costruiti in modo da rendere impossibile o scarsamente fattibile installare a posteriori componenti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, su scala abbastanza ampia, dopo tale data. Per gli impianti nuovi, l'obbligo di predisporre strutture per la futura installazione di tecnologie CCS, comporta la considerazione delle esigenze connesse alla futura tecnologia di cattura e quindi la idonea configurazione delle centrali, come previsto per quello in esame.

### **6.3 Aspetti della pianificazione di settore della difesa del suolo e del vincolo sismico ed idrogeologico**

Per quanto riguarda la difesa del suolo il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con D.C.R. 115/2001, identifica i rischi o pericolosità connesse alle modifiche della fascia costiera, all'erosione dei corsi d'acqua, ai movimenti per frane e colate detritiche.

Nel caso del rischio costiero l'intero territorio, ricadente nel Comune di Montebello Jonico, è in classe di rischio R3 – elevato ed in dettaglio si evidenzia che le tubazioni di restituzione dell'acqua a mare e di presa delle acque per la centrale attraversano un tratto di costa identificato come in ripascimento.

Nel caso del rischio idraulico la zona della centrale non è interessata da nessuna area a rischio di nessuna delle quattro classi ma solo da due aree di attenzione. La prima area di attenzione è associata alla Fiumara Monteneo e non si individuano situazioni di interferenza con gli impianti ed edifici della centrale. La seconda area di attenzione è associata alla Fiumara di Sant'Elia e ricadono all'interno di questa l'edificio sala pompe acqua mare, l'edificio impianto clorinazione e la vasca nuova presa acqua mare: la norma del PSAI stabilisce che si applicano, ai fini della tutela preventiva, le disposizioni delle aree R4, di divieto a realizzare opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi di carattere edilizio od urbanistico, ma al contempo è lasciata la possibilità, ai soggetti interessati, di presentare studi di dettaglio, finalizzati a classificare l'effettiva pericolosità e perimetrale le stesse aree, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida approvate dal Comitato Istituzionale della ABR il 31.7.02.

Nel caso del rischio idrogeologico la zona di insediamento della centrale non ricade all'interno di aree di instabilità.

Il Comune di Montebello Jonico, in base alla classificazione del 2004, è associato ad una zona sismica 1, il livello più alto di rischio previsto dalle normative nazionali e regionali che comporta l'applicazione dei massimi livelli di tutela e quindi delle disposizioni definite dal D.P.R. 380/2001, dal D.M. 16.1.96 e dal O.P.C.M. 3274/2003.

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, nelle tavole del vigente PRG del Comune di Montebello Jonico, è individuata una zona che interessa in parte anche la zona di insediamento della centrale: in tale caso si devono osservare le norme di cui al RD 3267/1923 e RD 1126/1926.

### **6.4 Aspetti connessi alle aree naturali protette e di interesse naturalistico**

L'area di insediamento della centrale non ricade all'interno di parchi e riserve naturali, di SIC o ZPS, di Zone Umide di importanza internazionale (zone Ramsar) e di Aree di interesse avifaunistico (zone IBA). Si segnala solo la presenza, ad 1 km dal perimetro dell'impianto, del SIC "Saline Joniche" costituito da due laghetti che insieme formano una zona umida con presenza di 4 habitat inclusi nell'elenco dell'Allegato I Direttiva 92/43/CEE, di 14 specie di uccelli inserite nell'elenco dell'Allegato 2 della Direttiva 79/409/CEE e di una specie importante di flora (Tamerice delle Canarie).

### **6.5 Aspetti connessi ai vincoli di beni culturali e paesistici**

L'area di localizzazione della centrale ricade all'interno di alcune aree associate a categorie paesistiche vincolate, la fascia costiera e la fascia contermina ai corsi d'acqua Fiumara Monteneo e Fiumara Sant'Elia. In tutti questi casi il sito della centrale è escluso però dall'applicazione del vincolo



paesistico in quanto rientra nelle eccezioni previste dal comma 2 dell'articolo 142 del D.lgs 42/2004. Analoga considerazione vale con riferimento alle misure minime di salvaguardia di cui all'articolo 7 della L.R. 23/1990. Per quanto attiene alla fascia costiera vincolata che non ricade all'interno del perimetro dell'ASI e quindi soggetta a vincolo paesistico, che è interessata dall'attraversamento in sotterranea delle tubazioni delle prese acqua mare e di quelle di restituzione delle acque dall'impianto, per le modalità di realizzazione ed inserimento dei manufatti non si determinano modifiche del luogo e quindi non è necessaria l'applicazione delle procedure previste dal D.lgs 42/2004.

Nel caso dei beni culturali, in tutta la zona di insediamento della centrale non risultano essere presenti; si segnala invece il sito di interesse archeologico (insediamento del IV-V sec d. C.) presente vicino al perimetro esterno della centrale, tra la fumare di Monteneo, la vacchia e la nuova Strada Statale Ionica.